


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 aprile 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 n. 40.

Integrazione alla legge regionale recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 n. 41.

Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI-bis, tutela dall'inquinamento elettromagnetico Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 42.

Interventi a riporto dei disavanzi del trasporto pubblico locale per gli anni 1994/1996 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 43.

Variatione di bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1999 (2° provvedimento) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 44.

Norme per l'esercizio delle professioni turistiche Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 47.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1998 Pag. 9

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1999, n. 34.

Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1999, n. 35.

Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e dei trapiantati Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1999, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1997, n. 27, ad oggetto: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali» Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 n. 40.

Integrazione alla legge regionale recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella lettera *k*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne, dopo le parole «di cui all'art. 13» sono inserite le parole «e delle disposizioni di cui al punto C) (Misure minime) della tabella A allegata alla presente legge».

Art. 2.

1. Nel punto D (Periodi di divieto) della tabella A allegata alla legge regionale di cui all'art. 1 dopo le parole «Temolo 2^a dom. Settembre 1^a dom. maggio» sono inserite le seguenti:

«Luccio	1° febbraio-15 aprile;
Tinca	15 aprile-15 giugno;
Barbo	15 aprile-15 giugno;
Carpa	15 aprile-15 giugno;
Carpa argentata	15 aprile-15 giugno;
Carpa macrocefala	15 aprile-15 giugno;
Vairone	15 aprile-15 giugno;
Persico reale	1° aprile-15 giugno;
Persico trota	15 aprile-15 giugno».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 1999

MORI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 n. 41.

Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI-bis, tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

1. Dopo il capo VI della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è aggiunto il seguente:

«Capo VI-bis

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 71-bis. (*Finalità e campo di applicazione*). — 1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.

2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna.

4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

- alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
- alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.

Art. 71-ter (*Competenze della Regione*). — 1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale:

- l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità;

b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'art. 71-bis;

c) il contenuto della perizia di cui all'art. 71-septies, della comunicazione di cui all'art. 71-octies e della documentazione tecnica di cui all'art. 71-duodecies;

d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non è necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attività;

e) la definizione, a intesa con le province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'art. 71-duodecies.

Art. 71-quater. (Competenze della provincia). — 1. Sono di competenza della provincia:

a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti;

b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti.

2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

Art. 71-quinquies. (Competenze del comune). — 1. Sono di competenza del comune:

a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;

b) l'adozione del piano di cui all'art. 71-undecies;

c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

Art. 71-sexies. (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico). — 1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'art. 71-bis, comma 2 e comma 4, lettera c), sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 71-septies, 71-octies e 71-duodecies.

2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'art. 71-bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.

3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli enti competenti.

SEZIONE I

IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ

Art. 71-septies. (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità). — 1. Non possono essere installati impianti di cui alla presente sezione che siano posti:

a) ad una altezza che non garantisca il rispetto di 6 V/m di campo elettrico in tutti gli edifici e relative pertinenze che prevedono una permanenza di persone non inferiore a quattro ore;

b) ad una altezza inferiore a quattro metri dal suolo.

2. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni sono subordinate alla presentazione da parte dei gestori al comune competente per territorio e all'ARPAL di una perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche dell'impianto, la rilevazione del campo elettromagnetico di fondo già esistente nel sito da effettuare in orari e giornate rappresentative dell'utilizzo degli impianti e una dichiarazione di conformità ai limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche dalla normativa vigente.

3. La perizia di cui al comma 2, redatta da un tecnico competente, è presentata al comune congiuntamente alle domande dei titoli autorizzativi edilizi oppure alla denuncia di inizio attività quando applicabile in dipendenza della tipologia edilizia. Per interventi che non rientrano nei suddetti casi la documentazione è presentata almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di installazione o modifica.

4. L'ARPAL verifica la perizia di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. L'impianto viene valutato in relazione alla massima potenzialità di emissione.

5. L'impianto, fatta salva l'acquisizione del provvedimento espresso ai sensi della normativa edilizia se necessario, può essere installato qualora entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della perizia di cui al comma 2 il comune, sulla base delle verifiche dell'ARPAL, non comunichi il divieto.

6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed invia entro trenta giorni al comune e all'ARPAL misure di intensità di campo elettromagnetico. L'ARPAL verifica la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta giorni.

7. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente articolo ed a quanto disposto dagli articoli 71-octies e decies sono a carico del richiedente.

8. L'importo delle spese di cui al comma 7 è determinato dal comune, che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all'ARPAL in base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda.

9. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti a comunicare al comune e all'ARPAL, almeno trenta giorni prima dell'installazione, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).

Art. 71-octies. (Impianti esistenti). — 1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, inviano al comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonché il valore di campo elettromagnetico totale.

2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.

3. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 71-septies sono tenuti a comunicare al comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi d'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).

4. Qualora siano superati i limiti, il comune applica le procedure di cui all'art. 71-dectes.

Art. 71-novies. (Controlli). — 1. I comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente figure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'art. 71-octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.

2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.

3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla legge regionale n. 39/1995 i comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.

Art. 71-decies. (*Piani di risanamento*). — 1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381.

2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.

3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

Art. 71-undecies. (*Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti*). — 1. I comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'art. 71-septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.

SEZIONE II ELETTRODOTTI

Art. 71-duodecies. (*Procedure di autorizzazione di elettrodotti*). — 1. Il gestore di elettrodotti presenta alla provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili.

2. La provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale è data notizia sui quotidiani a diffusione regionale.

3. La provincia autorizza la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di cui all'art. 71-quater secondo le modalità di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

4. La provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

6. Non sono soggette ad autorizzazione:

a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;

b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.

7. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 71-terdecies. (*Cabine secondarie a media/bassa tensione*). — 1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi.

2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia.

3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata.

Art. 71-quaterdecies. (*Sanzioni*). — 1. L'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per:

1) l'installazione, l'attivazione o la modifica di impianti senza il rispetto della procedura di cui all'art. 71-septies, commi 2, 3 e 6 o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nelle perizie giurate;

2) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 71-duodecies o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio;

b) da lire 1 milione a lire 10 milioni per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero ad interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione di cui all'art. 71-octies, comma 1, e all'art. 114, comma 11-sexies;

d) da lire 500.000 a lire 2 milioni in caso di mancata trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 71-sexies, comma 2, 71-septies, comma 9 e 71-duodecies, comma 7;

e) da lire 3 milioni a lire 15 milioni in caso di mancato adeguamento al piano comunale di cui all'art. 114, comma 11-quater, entro i termini dallo stesso previsti.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente, e norme in materia di danno ambientale), i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.

Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal comune che interviene ai sensi dell'art. 17, comma 9 del decreto legislativo n. 22/1997 con addebito delle relative spese ai gestori.

3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL secondo le procedure della legge regionale n. 45/1982 intendendosi che l'organo competente all'emissione dell'ordinanza ingiuntoria è il direttore generale dell'ARPAL.

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per le attività previste al presente capo».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 114

1. Dopo il comma 11 dell'art. 114 della legge regionale n. 18/1999 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Ai fini degli articoli 71-septies e 71-novies, sino alla definizione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 71-ter, le perizie giurate devono contenere i dati indicati nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1999, n. 217;

11-ter. La Regione fissa i parametri di cui all'art. 71-ter entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-quater. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune, sentiti i gestori, predispone il piano di cui al comma 1 dell'art. 71-undecies relativamente agli impianti esistenti e fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati.

11-quinquies. In fase di prima applicazione e ai fini delle autorizzazioni, i gestori inviano al comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma annuale delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale.

11-sexies. La Regione definisce le specifiche tecniche di cui all'art. 71-ter entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11-septies. Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'art. 71-duodecies e invia alla provincia e all'ARPAL:

a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei comuni interessati dal loro tracciato;

b) la cartografia relativa alla localizzazione degli elettrodotti esistenti redatta secondo le specifiche di cui al comma 11-sexies e con i tempi nelle stesse stabiliti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 1999

MORI

00R0114

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 42.

Interventi a ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale per gli anni 1994/1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Utilizzazione e ripartizione del contributo statale

1. La presente legge disciplina l'utilizzazione del contributo dello Stato alla copertura dei disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale, relativi al triennio 1994/1996, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

2. Il contributo è ripartito tra gli enti proprietari di aziende speciali o di società per azioni o gestori diretti di trasporto pubblico locale, ivi compresi quelli che abbiano dato copertura, anche parziale, ai disavanzi. I contributi sono concessi sulla base dei disavanzi certificati, secondo quote direttamente proporzionali agli interventi realizzati dagli enti locali a ripiano dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/1996.

3. Il contributo quindicennale dello Stato può anche essere utilizzato per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la Regione contrae, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la Regione eroga le somme rinvenienti dalle operazioni di mutuo medesime agli enti di cui al comma 2, sulla base dei criteri ivi indicati.

Art. 2.

Autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio, relativi al triennio 1994/1996

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con oneri, per capitali e interessi, entro il limite del contributo statale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 194/1998, attribuito con decreto dirigenziale n. 3636 in data 19 novembre 1998, del Ministero dei trasporti e della Navigazione di L. 4.208.000.000 annue a decorrere dal 1998.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2000.

3. Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria con fondi regionali nello stanziamento iscritto al capitolo 9540.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

5. La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere in bilancio, nello stato di previsione dell'entrata, le somme rinvenienti dalle operazioni di mutuo di cui al comma 1 e corrispondentemente, nello stato di previsione della spesa, lo stanziamento relativo ai trasferimenti a ripiano dei disavanzi di esercizio per il triennio 1994-1996 dei servizi di trasporto pubblico locale finanziato dal mutuo medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 1999

MORI

00R0115

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 43.

Variazione di bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1999 (2° provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)

(Omissis).

00R0116

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 44.

Norme per l'esercizio delle professioni turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività della guida turistica, della guida ambientale ed escursionistica, dell'accompagnatore turistico, della guida subacquea, del direttore d'albergo e dell'organizzatore di congressi indicando il settore d'azione, i requisiti per l'esercizio dell'attività e per la certificazione di qualità.

Art. 2.

Definizione delle attività professionali

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita ad opere d'arte, a musei, a gallerie e a scavi archeologici illustrando gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. È guida ambientale ed escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria ed in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle guide alpine di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina).

3. L'attività di guida turistica e di guida ambientale ed escursionistica corrisponde ad ogni effetto, in relazione ai propri ambiti di competenza, a quella di guida turistica specializzata prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche).

4. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali ed escursionistiche. L'attività di accompagnatore turistico corrisponde ad ogni effetto a quella di guida accompagnatrice di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391 (attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990).

5. È guida subacquea chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, che abbiano svolto i necessari corsi di addestramento alle immersioni subacquee, per l'osservazione e l'illustrazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio dell'autorespiratore. Con specifica legge regionale sono disciplinate l'attività di guida subacquea nonché le procedure per ottenere l'idoneità all'esercizio della professione.

6. È direttore d'albergo chi, per professione, presta la propria attività presso una azienda ricettiva alberghiera, con classificazione di almeno tre stelle, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, con compiti di direzione tecnico-amministrativa e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative e costituisce il punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.

7. È organizzatore di congressi chi, per professione, svolge la propria opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni e conferenze. L'organizzatore di congressi può altresì fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti, servizi di prenotazione alberghiera nonché organizzare servizi di assistenza e di trasferimento, da e per le località in cui si svolgono i congressi.

Art. 3.

Delega alle Province

1. L'esercizio delle attività amministrative di cui alla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione, sono delegate alle province.

2. I rapporti relativi alla delega sono disciplinati dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni.

3. Per l'esercizio della delega le province utilizzano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13, nonché i contributi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali).

Art. 4.

Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale ed escursionistica e di accompagnatore turistico è subordinato all'acquisizione di un apposito attestato di idoneità, ottenuto a seguito di esame, rilasciato dalla provincia competente e, per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche, valido nell'ambito territoriale della medesima provincia.

2. Le guide ambientali ed escursionistiche sono autorizzate ad esercitare la propria attività anche in quelle parti delle aree protette ricadenti al di fuori dei confini della provincia di appartenenza.

3. Le guide turistiche e le guide ambientali ed escursionistiche idonee presso una provincia o in altra Regione possono acquisire l'idoneità presso altra provincia ligure sostenendo solo la parte dell'esame concernente la conoscenza storico-culturale ed ambientale del relativo territorio, ovvero ottenere l'integrazione presso la propria provincia per la verifica della conoscenza di ulteriori lingue straniere. Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici. Le guide turistiche, le guide ambientali ed escursionistiche e gli accompagnatori turistici che intendono acquisire l'idoneità in altra professione turistica, sono esentati dal sostenere l'esame per le lingue straniere di cui sono già stati riconosciuti idonei.

4. Gli idonei che intendono esercitare la professione devono inviare una comunicazione di inizio attività alla provincia di residenza.

5. Gli accompagnatori turistici dichiarati idonei presso altre Regioni che prendono la residenza in Liguria devono osservare la procedura prevista dal comma 4.

6. La provincia rilascia, a coloro che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 4, un tesserino distintivo della validità di anni cinque, sulla base di un tesserino tipo approvato dalla Regione, contenente fra l'altro l'indicazione delle lingue conosciute, che deve essere esposto in modo visibile durante l'esercizio dell'attività.

7. La cessazione dell'attività deve essere comunicata alla provincia, o alle province, competenti entro novanta giorni.

8. L'idoneità professionale può essere ottenuta, oltreché con la procedura di cui al comma 1, mediante il superamento, di apposito esame conseguente alla frequenza a corsi di formazione professionale la cui durata è stabilita dalla Regione e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni, da parte di

candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, che abbiano dimostrato, con idonea documentazione, la conoscenza delle lingue straniere richieste per ciascuna professione.

9. L'accertamento della formazione professionale per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea avviene, per le guide turistiche, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 391/1991.

10. Per le attività di cui al presente articolo è vietato avvalersi di soggetti privi di attestato di idoneità, salvo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, di cui all'art. 4, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) avere età non inferiore ad anni diciotto;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) essere residenti in Liguria, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Elenchi regionali

1. Presso la Regione sono tenuti gli elenchi delle guide turistiche, delle guide ambientali ed escursionistiche e degli accompagnatori turistici in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle competenti province. Gli elenchi sono pubblicati annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

2. La Regione provvede alla cancellazione dagli elenchi: a richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti per legge.

3. Le province comunicano alla Regione, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Agevolazioni per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche

1. Le guide turistiche e le guide ambientali ed escursionistiche nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche, sempreché rientranti nei siti di propria competenza professionale, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti locali e di privati, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448 convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, ovvero in occasione di esposizioni e manifestazioni artistico-culturali organizzate nei medesimi ambiti.

Art. 8.

Tariffe

1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione e alle province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

Art. 9.

Deroghe alla disciplina ordinaria

1. Per le guide turistiche provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.

2. Gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero in accompagnamento di turisti stranieri nell'ambito di un viaggio organizzato, possono prestare la propria attività purché in possesso di idonea documentazione, con traduzione in lingua italiana, atta a dimostrare la qualifica posseduta.

3. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell'idoneità per l'esercizio della professione non si applicano:

a) a coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolgono attività didattiche o di tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e a coloro che svolgono occasionalmente attività divulgative del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della Liguria che in occasioni quali conferenze, convegni, congressi e manifestazioni, hanno la necessità di illustrare all'uditorio l'oggetto della loro comunicazione o relazione;

b) a chi svolge, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e assistenza da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi collettivi di trasporto;

c) a coloro che svolgono gratuitamente, con carattere non professionale e con capacità tecnico-culturale, l'attività a favore, esclusivamente, dei soci e degli assistiti di enti e delle associazioni senza scopo di lucro. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento rilasciato dall'ente o dall'associazione di appartenenza nel quale si attesti la gratuità dell'attività e le capacità tecnico-culturali.

Art. 10.

Attestato di qualità dei direttori d'albergo e degli organizzatori congressuali

1. La provincia verifica il possesso di conoscenze professionali, al fine del rilascio di un apposito attestato di qualità relativo alla professione di direttore d'albergo o di organizzatore di congressi, mediante colloquio riservato a coloro che abbiano esercitato la professione per almeno tre anni complessivi negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. L'effettivo esercizio dell'attività deve essere dimostrato da idonea documentazione stabilita dalla Regione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'ammissione al colloquio i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti o operare da almeno un anno in Liguria;

b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) conoscere due lingue straniere di cui almeno una, a scelta fra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco dimostrate mediante idonea certificazione.

4. A coloro che superano il colloquio è rilasciato l'attestato di qualità.

5. Ai fini del rilascio dell'attestato di qualità, è altresì considerato valido il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale la cui durata è stabilita dalla Regione e organizzati ai sensi della legge regionale n. 52/1993 e successive modificazioni, da parte dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 11.

Elenco regionale dei possessori di attestato di qualità

1. Presso la Regione è tenuto un elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di qualità di cui all'art. 10, che è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

2. Le province comunicano alla Regione, entro trenta giorni, i nominativi dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di qualità, anche al fine della loro iscrizione nell'elenco regionale, nonché le informazioni necessarie alla cancellazione in caso di:

- a) cessazione definitiva dell'attività;
- b) comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;
- c) richiesta dell'interessato;
- d) condanna tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, lettera c).

Art. 12.

Commissioni, procedure e prove d'esame

1. In ogni provincia sono istituite le commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida turistica, di guida ambientale ed escursionistica e di accompagnatore turistico e quelle per ottenere l'attestato di qualità di direttore d'albergo e di operatore congressuale.

2. Le commissioni sono nominate dalle province e restano in carica quattro anni.

3. Ai componenti delle commissioni sono corrisposte le indennità previste dalla normativa vigente.

4. I bandi di esame per l'idoneità all'esercizio delle professioni di guida turistica, di guida ambientale ed escursionistica e di accompagnatore turistico sono emanati entro il 30 settembre di ogni biennio.

5. I colloqui per l'ottenimento dell'attestato di qualità si svolgono di norma ogni due anni, in relazione alle richieste pervenute.

6. Due o più province possono concordare di far svolgere delle sessioni a esame in forma unificata con la possibilità per i candidati di mostrare la conoscenza complessiva dei territori interessati. In tale ultimo caso le idoneità acquisite valgono per i territori delle province interessate. Anche i colloqui per l'ottenimento dell'attestato di qualità possono essere organizzati in forma unificata.

7. La giunta regionale emana direttive in ordine alla composizione delle commissioni, alle relative prove d'esame o di colloquio e alle procedure delle stesse.

Art. 13.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l'esercizio, anche occasionale, della professione a guida turistica, di guida ambientale ed escursionistica senza la prescritta idoneità, da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 e da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 se le ipotesi precedenti sono riferite all'attività di accompagnatore turistico. Le precedenti sanzioni sono applicate anche se l'attività è esercitata nonostante condanna che inibisca la professione ovvero se l'esercizio avviene nei casi di sospensione di cui all'art. 14;

b) per l'esercizio della professione senza la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4, comma 4, o qualora detto esercizio avvenga nonostante la cancellazione dagli elenchi regionali per richiesta dell'interessato o per cessazione dell'attività di cui all'art. 6, comma 2, da L. 500.000 a L. 1.500.000;

c) per la mancata esposizione del tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 4, comma 6, da L. 100.000 a L. 300.000;

d) per chiunque, a fini di lucro, al di fuori delle deroghe di cui all'art. 9, si avvalga di soggetti non idonei all'esercizio della professione, da L. 2.000.000 a L. 6.000.000;

e) per la mancata esibizione dei documenti di cui all'art. 9, comma 3, lettera c), da L. 100.000 a L. 300.000;

f) per le guide turistiche provenienti dall'estero non in possesso della documentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 e per gli accompagnatori turistici non in possesso della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni.

Art. 14.

Altre sanzioni amministrative

1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale ed escursionistica e di accompagnatore turistico può essere sospeso dalla provincia, per un periodo da uno a sei mesi, in caso di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'ambito della funzione di vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti, per i quali se ne sia accertata la veridicità.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico);

b) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58 (norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo) con esclusione dell'art. 19;

c) legge regionale 24 febbraio 1995, n. 14 (riapertura dei termini per l'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 37 recante norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi e dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58 recante norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);

d) legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5 (norme sugli organizzatori professionali di congressi).

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, effettuano un versamento a favore della provincia, a titolo di rimborso per il costo del tesserino, il cui importo è stabilito con provvedimento della Regione.

I richiedenti all'ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e 10 effettuano un versamento a favore della provincia competente, a titolo di concorso spese, il cui importo è stabilito dalla Regione.

2. Negli elenchi regionali di cui all'art. 6 sono inserite d'ufficio le guide turistiche, le guide escursionistiche ed ambientali e gli accompagnatori turistici già in possesso dell'idoneità e del segno distintivo regionale previsti dalla legge regionale n. 6/1993. A tal fine la figura di guida naturalistica corrisponde a quella di guida ambientale ed escursionistica.

3. I segni distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 6/1993, hanno una validità di cinque anni dalla data del rilascio, alla scadenza dei quali dovrà essere fatta richiesta alla provincia competente del tesserino di cui all'art. 4, comma 6.

4. A coloro che siano in possesso dell'idoneità in forza della legge regionale n. 6/1993, senza aver successivamente acquisito il segno distintivo, si applicano le norme previste dall'art. 4, comma 4.

5. Le procedure d'esame attivate ai sensi della legge regionale n. 6/1993, pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono terminate con le modalità previste dalla medesima legge.

6. Eventuali sessioni d'esame indette ai sensi della legge regionale n. 58/1993 e successive modificazioni e della legge regionale n. 5/1998, nel corso dell'anno 1999, sono terminate con le procedure previste dalle medesime leggi.

7. L'attestato di qualità è rilasciato d'ufficio agli operatori congressuali e ai direttori d'albergo che hanno superato gli accertamenti delle capacità professionali ai sensi della legge regionale 5 agosto 1993, n. 37 (norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi) o ottenuta l'abilitazione prevista dalla legge regionale n. 58/1993 e successive modificazioni.

8. Gli interpreti turistici in possesso dell'idoneità prevista dalla legge regionale n. 6/1993 sono esentati, per le lingue straniere in cui risultano già abilitati, da sostenere la relativa prova negli esami previsti dalla presente legge.

9. Ai fini di cui al comma 8, è conservato dalla Regione l'elenco di coloro che avevano ottenuto la licenza di interprete turistico ai sensi della legge regionale n. 6/1993.

10. Le prime direttive di cui all'art. 12, comma 7 sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 561 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di turismo (legge regionale 22 luglio 1991, n. 13)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16, comma 6, il capitolo 8455 «Spese per l'espletamento di esami e l'accertamento di requisiti tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico (leggi regionali 5 agosto 1993, n. 37, 15 dicembre 1993, n. 58 e 28 gennaio 1998, n. 5)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è soppresso dall'esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 1999

MORI

00R0117

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 47.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1998.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 dell'8 settembre 1999)

(Omissis).

00R0153

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1999, n. 34.

Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 19 del 16 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Il Governo ha preso atto della comunicazione n. 3683 del 9 settembre 1999 inviata dal presidente del consiglio regionale, ove si evidenzia un errore materiale. Con l'occasione il Governo ha osservato in relazione all'art. 63, recante disposizioni transitorie nelle more dell'emanazione della legge regionale di riordino in materia urbanistica, che la Regione, per quanto concerne le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, dovrà comunque attenersi ai principi della normativa statale vigente in materia. Ha osservato altresì, circa l'art. 93, comma 1, lettera g) che l'esercizio delle funzioni ivi indicate deve svolgersi nell'ambito delle competenze regionali in materia di protezione civile, così come individuate dal capo VIII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTI I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise, in collaborazione con le altre Regioni del Mezzogiorno, alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea e agli interventi dell'Italia per le aree depresse, nonché al rinnovamento autonomistico delle istituzioni rappresentative e della pubblica amministrazione, nel rapporto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali;

b) l'autoriforma della Regione e la promozione di quella degli enti locali, favorendo la costituzione di un solido sistema di reciproca integrazione in coerenza con i ruoli istituzionali di cui ai successivi articoli 4 e 5 e con la concertazione e partecipazione delle autonomie locali di cui ai successivi articoli 8 e 9;

c) la valorizzazione, attraverso il decentramento e l'autonomia locale, delle identità e delle risorse economiche, socio-culturali e ambientali delle comunità molisane;

d) il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione con il concorso effettivo degli enti locali alle scelte e all'attuazione dei programmi e dei piani regionali;

e) il sostegno dell'associazionismo e della cooperazione intercomunale dei comuni montani, anche mediante le comunità montane, di quelli delle aree interne e di minori dimensione demografica e territoriale;

f) il riconoscimento del ruolo delle camere di C.I.A.A., delle università e degli altri enti locali ad autonomia funzionale, sia ai fini della delega delle funzioni sia per il loro avvalimento;

g) l'assolvimento di funzioni di rilevanza sociale da parte di famiglie e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche mediante la riduzione delle strutture amministrative;

h) la soppressione di funzioni e compiti amministrativi divenuti superflui;

i) la semplificazione e unificazione, possibilmente in capo agli enti locali, di procedure e procedimenti amministrativi, abbattendo vincoli all'iniziativa delle imprese e del privato sociale.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 3 della legge n. 142/1990, disciplina:

a) la puntuale individuazione e ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai comuni, alle province, alle comunità montane e agli altri enti locali ad autonomia funzionale, identificando preliminarmente le funzioni e i compiti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e che, quindi, vanno mantenuti in capo alla Regione;

b) la regolazione dei conseguenti e contestuali rapporti tra Regione ed enti locali in ordine alla ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;

c) le forme di concertazione, intesa e consultazione con le rappresentanze degli enti locali;

d) la costituzione, composizione e funzionamento della Conferenza regionale delle autonomie locali, di cui al successivo art. 9;

e) indirizzi per il riordino legislativo delle materie e dei settori organici di materie.

2. Le materie che formano oggetto dei conferimenti disposti dalla presente legge sono comprese nei seguenti settori organici:

a) sviluppo economico e attività produttive;

b) servizi alla persona e alla comunità;

c) territorio, ambiente e infrastrutture;

d) polizza amministrativa.

3. Le presenti disposizioni generali si applicano, in quanto compatibili, anche alle materie dell'agricoltura e pesca, del trasporto pubblico locale e del mercato del lavoro, che formano oggetto di altre leggi regionali.

Art. 3.

Principi

1. La presente legge si conforma ai principi della Costituzione e in particolare a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117, 118, 128 della stessa, nonché a quelli fondamentali disposti dalla legge n. 59/1997 e dalla legge n. 142/1990 e successive modifiche. Essa si conforma segnatamente ai seguenti principi di:

a) sussidiarietà verticale e orizzontale;

b) completezza;

c) adeguatezza all'amministrazione ricevente a garantire l'esercizio delle funzioni;

d) associazionismo intercomunale;

e) differenziazione;

f) autonomia organizzativa, regolamentate e di responsabilità degli enti locali;

g) efficienza ed economicità;

h) cooperazione della Regione e degli enti locali alle iniziative italiane nell'Unione europea;

i) responsabilità e unicità dell'amministrazione, mediante l'attribuzione di compiti connessi, strumentali e complementari;

l) omogeneità;

m) corrispondenza, contestualità e congruità del trasferimento dei beni e delle risorse all'esercizio delle funzioni;

n) trasferimento del personale regionale senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica allargata;

o) collaborazione e raccordo tra diversi livelli di governo mediante presenza di rappresentanti regionali e locali.

Art. 4.

Ruolo istituzionale e funzioni della Regione

1. La Regione, rafforzando i propri compiti di legislazione, programmazione generale, coordinamento e alta amministrazione, si conforma alla finalità prioritaria del decentramento e del riordino organico del sistema dei poteri e delle relazioni istituzionali tra Regione ed enti locali; a tal fine, la Regione qualifica il proprio assetto organizzativo, esercitando esclusivamente funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.

2. La Regione esercita segnatamente le funzioni riguardanti:

la pianificazione e programmazione di livello regionale, nonché di indirizzo generale della pianificazione degli interventi;

il coordinamento, anche mediante la concertazione, dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali;

i criteri generali per i finanziamenti e per la determinazione delle tariffe pubbliche;

le direttive generali per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi a rete di interesse regionale e la relativa verifica di conformità agli obiettivi della programmazione regionale, nonché della legge regionale;

la responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi regionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

la consulenza organizzativa e giuridico-amministrativa agli enti locali finalizzata all'effettività del conferimento delle funzioni, anche mediante il comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 35, della legge n. 127/1997;

le proposte e i pareri resi alle autorità governative;

la creazione di organi di consultazione regionale;

la istituzione e la tenuta di albi, osservatori e servizi tecnici di supporto alle funzioni unitarie regionali;

la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione di informazioni territoriali e statistiche (SIT).

3. La Regione Molise presenta proprie proposte alla Conferenza Stato/regioni e alla Conferenza unificata con le autonomie locali in tutti i casi previsti dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalle altre leggi. A tale fine, può acquisire il preventivo parere della Conferenza regionale delle autonomie locali, di cui al successivo art. 9.

Art. 5.

Ruolo istituzionale e funzioni degli enti locali

4. La ripartizione e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi tra gli enti locali è preordinata, ai sensi degli articoli 2, 3, 9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti ruoli istituzionali:

a) la provincia, quale ente locale intermedio a fini generali, è titolare di funzioni di area vasta e di funzioni di promozione, coordinamento e assistenza tecnico-amministrativa, a favore dei comuni, nonché di compiti di programmazione; alla provincia vengono attribuite e delegate funzioni regionali conseguenti a tale ruolo intermedio;

b) il comune, quale espressione della comunità di base, è chiamato ad esercitare tutte le competenze che non siano allocate a livello della provincia e della Regione; per favorire l'effettività di esercizio dei loro compiti, i comuni di minore dimensione demografica e organizzativa ovvero situati in aree interne e montane svolgono di norma le funzioni amministrative in forma associata ai sensi del successivo art. 6;

c) le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti ad esse conferiti dalla presente legge e in base alla legge n. 97/1994 e assicurano l'esercizio associato di funzioni dei comuni, ai sensi del successivo art. 6;

d) le camere di C.I.A.A. le università e gli altri enti locali ad autonomia funzionale partecipano al sistema regionale delle autonomie nei limiti dei rispettivi fini istituzionali.

2. Restano ferme le funzioni e i compiti già delegati o comunque conferiti dalle leggi regionali vigenti agli enti locali.

Art. 6.

Esercizio associato delle funzioni

1. Nei casi in cui la presente legge individui funzioni e compiti da conferire ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, o comunque aventi caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali che non ne consentano l'esercizio se non in maniera associata, la giunta regionale propone, anche secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi articoli 8 e 9, ai comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, una intesa, attraverso un apposito programma, dove sono indicati gli ambiti ottimali di esercizio associato. L'intesa può essere estesa anche ai comuni di maggiore dimensione demografica e organizzativa.

2. Nelle zone montane, qualora l'ambito ottimale di esercizio coincida, con quello di una comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla stessa.

3. Nei casi diversi da quelli previsti nel comma precedente, i comuni compresi nei diversi ambiti, su iniziativa del comune di maggiore dimensione demografica individuano autonomamente le forme, le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari, anche per conto, dell'esercizio associato, non oltre i centoventi giorni successivi.

4. Decorso inutilmente il termine, nelle zone montane le funzioni dei comuni sono comunque esercitate dalla comunità montana di appartenenza; negli altri casi, il consiglio regionale su proposta della giunta determina le forme e le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari per conto dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

5. I comuni possono comunque deliberare, entro il termine di cui al precedente comma 3, di esercitare le funzioni in forma singola.

6. Le intese di cui al precedente comma 1 prevedono risorse e strumenti di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dal successivo art. 10, comma 6.

Art. 7.

Formazioni sociali e onlus

1. La Regione e gli enti locali promuovono l'assolvimento, ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lettera g), di funzioni aventi rilevanza sociale da parte di famiglie, cooperative sociali e, in genere, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuando e valorizzando i soggetti ai quali possono affidare compiti di loro competenza.

2. Gli affidamenti di cui al comma precedente vengono operati mediante convenzioni in base a criteri di convenienza qualitativa ed economica.

3. Sono escluse dalle previsioni del presente articolo le funzioni e i compiti aventi carattere discrezionale e contenuti eminentemente autoritativi.

Art. 8.

Concertazione

1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata con tutti i soggetti del sistema regionale delle autonomie, la Regione Molise organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale anche mediante intese, convenzioni, accordi di programma ed altre forme di negoziazione interistituzionale, anche in sede di Conferenza regionale delle autonomie locali, con le province, i comuni capoluogo, le comunità montane e le associazioni molisane dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, nonché con altri singoli enti locali. Gli atti di concertazione sono sottoscritti dal presidente della giunta regionale sulla base di atti di indirizzo del consiglio regionale.

2. Gli strumenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì utilizzati ai fini del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie e umane, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché ai fini della ripartizione del Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali di cui all'art. 10.

3. Gli atti di concertazione si conformano alle disposizioni contenute nella presente legge e, in particolare, ai principi e criteri generali indicati all'art. 3. Tengono conto altresì delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di sviluppo, negli atti regionali di programmazione, nel bilancio regionale e nelle leggi regionali ad esso collegate.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale uno o più atti di indirizzo concernenti:

a) i criteri fondamentali per la determinazione delle misure di contenuto finanziario, patrimoniale e strumentale necessarie all'esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni amministrative da parte degli enti locali secondo quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12;

b) i criteri di base per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziarie del fondo regionale per il sistema delle autonomie locali.

5. Le proposte di cui al comma precedente sono formulate dalla giunta regionale previo parere della conferenza regionale delle autonomie locali istituita ai sensi dell'art. 9.

Art. 9.

Conferenza regionale delle autonomie locali

1. È istituita la conferenza regionale delle autonomie locali.

2. La conferenza è organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle autonomie locali; formula proposte e pareri obbligatori agli organi regionali e agli enti locali sull'attuazione della presente legge, sull'applicazione dei principi e criteri autonomistici di cui agli articoli 1 e 3 nelle attività normative, programmatiche e amministrative della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle leggi regionali.

3. In particolare, la conferenza esprime parere:

a) sulle linee generali dell'attività normativa regionale che interessa direttamente gli enti locali e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica regionale e della politica finanziaria e di bilancio

b) sulle procedure e strumenti di raccordo tra i vari livelli di governo;

c) sulle proposte di legge regionale ed atti generali concernenti l'allocatione delle funzioni amministrative a livello locale e la relativa ripartizione delle risorse;

d) sulle linee generali di gestione dei processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi con il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

e) sui criteri generali relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

f) sugli altri argomenti per i quali il presidente della giunta regionale ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, tenendo conto anche delle richieste dei presidenti delle associazioni delle autonomie locali.

4. La conferenza ha, inoltre, compiti di:

a) concertazione e di promozione di intese tra Regione, province, comuni, comunità montane ed altri enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

b) studio per la ottimizzazione dei rapporti tra la Regione e le autonomie locali;

c) studio e proposta per la predisposizione e il funzionamento di un sistema di scambio di dati e informazioni di comune interesse;

5. Nei casi in cui la Regione Molise è chiamata a formulare proposte in sede di conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, relativamente a funzioni di interesse o rilievo nazionale, mantenute in capo allo Stato, può sentire la conferenza regionale di cui al presente articolo.

6. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è formata da:

l'assessore regionale competente ai rapporti con gli enti locali;
i presidenti delle province o un assessore da loro delegato;
un presidente di comunità montana, designato dalla delegazione regionale dell'Uncem;
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
i presidenti delle associazioni regionali di Anci, Uncem e U.P.I.

7. Sono invitati alle riunioni gli assessori regionali interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sono altresì invitati i rappresentanti delle camere di C.I.A.A., dell'università e di altri enti ad autonomia funzionale quando devono essere trattati argomenti connessi con le rispettive funzioni.

8. La conferenza è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale.

9. La conferenza, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, approva un regolamento per il suo funzionamento, costituendo in ogni caso una commissione con il compito di esprimere pareri e indirizzi sulle questioni connesse con la mobilità del personale e il trasferimento delle risorse.

10. Quale supporto tecnico, conoscitivo e valutativo della conferenza è costituito un osservatorio permanente delle attività programmatiche e finanziarie della Regione e delle autonomie locali.

Art. 10.

Copertura finanziaria e patrimoniale.

Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali - F.O.R.S.A.L.

1. Al fine di assicurare agli enti locali la congrua copertura finanziaria per l'esercizio da parte degli enti locali dei compiti e delle funzioni amministrative, precedentemente esercitate dalla Regione, nonché di quelle delegate dalla Regione agli enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), seconda parte, del decreto legislativo n. 112/1998, è istituito il Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali, denominato F.O.R.S.A.L.

2. Il fondo è formato dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Il fondo è altresì formato dalle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio di previsione della Regione, corrispondenti alla spesa nelle materie relative alle funzioni amministrative già esercitate dalla Regione attribuite o delegate agli enti locali in applicazione dell'art. 3, comma 1 e 2, della legge n. 142/1990.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, viene assunta come riferimento la spesa sostenuta dalla Regione Molise negli ultimi 3 anni.

5. Il fondo viene ripartito tra gli enti destinatari delle funzioni in base a parametri, che saranno determinati dalla giunta regionale, su parere della conferenza delle autonomie locali, tenendo conto della popolazione, del territorio, delle distanze dai centri di servizi pubblici e sociali, del reddito medio pro-capite.

6. Nella ripartizione del fondo viene riconosciuta una percentuale di incremento non inferiore al 15% alle gestioni intercomunali associate, di cui al precedente art. 6, attraverso le comunità montane, le unioni di comuni, le convenzioni, i consorzi, rispetto a quelle dei comuni singoli.

7. Gli accordi per la cessione agli enti locali dei beni immobili, mobili e strumentali, necessari all'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite, determinano modalità, procedure, termini e condizioni per il passaggio e per l'utilizzo dei beni medesimi.

8. Nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, i beni sono affidati agli enti locali a titolo di comodato.

9. Agli enti locali spettano nelle materie conferite i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe dei relativi servizi.

10. Gli eventuali ulteriori adempimenti riguardanti la copertura finanziaria delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono regolati da accordi tra la Regione Molise e gli enti locali destinatari del conferimento.

Art. 11.

Collaborazione tecnica con gli enti locali

1. La Regione assicura, in coordinamento e d'intesa con le province, forme di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica agli enti locali finalizzata al trasferimento e all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

2. A tal fine preordina appositi servizi della propria struttura e di quella degli enti regionali strumentali.

Art. 12.

Formazione

1. La Regione, mediante convenzioni con organismi specializzati ed eventuali intese con altre regioni, attiva la formazione e la riqualificazione per amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali, anche in maniera integrata con quella dei propri dirigenti e funzionari.

2. I criteri di cui al precedente comma sono concertati in sede di conferenza regionale delle autonomie locali.

Art. 13.

Sistema informativo regionale

1. Il sistema informativo della Regione (Molise Dati), di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999, oltre a integrare e interconnettere in rete i sistemi informativi della Regione con quelli degli enti locali, nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, costituisce supporto alla loro collaborazione e all'attivazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione per le istituzioni, i cittadini, le formazioni sociali e le imprese.

Art. 14.

Organo regionale di controllo - Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1992, n. 15

1. All'art. 1 della legge regionale n. 15/1992 è aggiunto il seguente comma:

«4. L'attività del comitato è preordinata a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie funzioni, l'autonomia delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali».

2. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il comitato, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale e dell'art. 130 della Costituzione, è unico, ha sede nel capoluogo regionale e svolge la sua attività in forma decentrata attraverso le sezioni provinciali competenti nei confronti degli enti locali compresi nel rispettivo ambito territoriale.

2. Le parole «Comitato regionale e sezioni provinciali di controllo», ovunque previste congiuntamente dalla presente legge, sono sostituite dalle parole «Sezioni provinciali».

3. Il comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 42 della legge n. 142/1990 e al successivo art. 10 della presente legge».

4. L'art. 12 della legge regionale n. 15/1992 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti supplenti, secondo il disposto dell'art. 42, comma 3, della legge n. 142/1990, sostituiscono, su convocazione del presidente della sezione in caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi che appartengono alla stessa categoria di eletti».

4. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 15/1992, le parole «almeno due volte la settimana» sono sostituite dalle parole «di norma una volta la settimana».

5. Gli articoli 17 e 20 della legge regionale n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'esercizio del controllo del comitato si svolge sulla legittimità degli atti degli enti locali con le modalità, i termini e i limiti di cui all'art. 17, commi 33-45 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

6. All'art. 27 della legge regionale n. 15/1992 è aggiunto il seguente comma:

«7. Per risolvere e rispondere a quesiti in ordine alla applicazione pratica delle norme e, in genere, per agevolare la tempestività, la qualità e l'economicità della azione amministrativa degli enti locali, il comitato promuove l'organizzazione, d'intesa con la giunta, di servizi di consulenza».

All'art. 37, il comma 1 della legge regionale n. 15/1992 è sostituito dal seguente:

7. «1. Ai componenti del comitato spetta per ogni giornata di seduta, nei limiti di cinquantadue sedute l'anno, un'indennità di presenza nella misura di:

presidente	L. 200.000;
vice-presidente	L. 160.000;
componenti effettivi e supplenti	L. 130.000.

Tali misure sono annualmente rideterminate dalla giunta regionale in relazione all'aumento percentuale dell'inflazione verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'«ISTAT».

Art. 15.

Mobilità esterna delle risorse umane

1. Sulla base degli indirizzi e delle proposte espresse dalla commissione, di cui al precedente art. 9, comma 9, la Regione e gli enti locali, previa intese con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti pubblici, da perfezionare non oltre quarantacinque giorni dalla convocazione, concertano un programma di mobilità delle risorse umane, in connessione con il conferimento dei compiti e delle funzioni.

2. Sulla base di tale programma, la giunta regionale disciplina le modalità applicative della mobilità esterna con atti di organizzazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1997.

3. I criteri e gli atti organizzatori per la mobilità favoriscono prioritariamente la mobilità volontaria; successivamente si procede alla mobilità d'ufficio, individuando il personale regionale che svolge le funzioni conferite, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno ovvero che tali funzioni abbiano svolte per almeno un anno negli ultimi diciotto mesi.

4. Fino al trasferimento e comunque dal momento dell'esercizio effettivo delle funzioni conferite, il personale è posto in posizione di distacco funzionale presso gli enti locali destinatari delle funzioni.

5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in atto al momento del trasferimento, conservando l'anzianità maturata; ad esso sono riconosciute le incentivazioni alla mobilità previste dalle norme vigenti.

6. Entro due anni dal provvedimento di distacco la giunta regionale provvede al definitivo trasferimento del personale agli enti destinatari del conferimento delle funzioni e provvede altresì alla soppressione delle strutture interessate ai processi di mobilità.

Art. 16.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dell'attribuzione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, le intese di cui al precedente art. 8 prevedono la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, contestualmente alla attribuzione ai singoli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, secondo scadenze programmate dai provvedimenti esecutivi regionali da definirsi non oltre il 31 dicembre 1999.

2. La data di cui al precedente comma, di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione Molise e agli enti locali dai decreti legislativi numeri 143/1997, 422/1997, 469/1997 e 112/1998 è comunque subordinata alla adozione e alla efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. In stretta relazione con le determinazioni e le decorrenze di cui al comma precedente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, adottano i provvedimenti di adeguamento delle strutture operative e delle dotazioni organiche.

Art. 17.

Interventi sostitutivi

1. La Regione si sostituisce agli enti locali, nei casi in cui la loro inadempienza leda interessi sociali ed economici rilevanti.

2. L'intervento sostitutivo regionale è ammesso, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quando riguarda atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge, obblighi comunitari e altri atti per l'inadempienza dei quali le leggi dispongano espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi.

3. Nei casi indicati al comma precedente, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sulla base della presa d'atto della inadempienza, invita l'ente locale a provvedere entro un congruo termine, trascorso improduttivamente il quale, la giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente, adottando le misure conseguenti.

Art. 18.

Rapporto annuale e monitoraggio della attuazione della legge

1. La giunta regionale, dopo avere acquisito il parere della conferenza di cui al precedente art. 9, presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un rapporto annuale al consiglio regionale sulla attuazione della presente legge, con specifico riguardo alla gestione delle risorse e del fondo di cui al precedente art. 10.

2. Ai fini della redazione del rapporto di cui al precedente comma 1 e per assicurare il monitoraggio sistematico della attuazione della presente legge e dei conseguenti processi di riordino e riformazione della Regione e del sistema degli enti locali, la giunta si avvale di studi e di analisi condotte dai dirigenti regionali e da esperti, nonché del concorso e della proposta degli enti locali e delle associazioni dei lavoratori, delle imprese e degli utenti dei servizi pubblici.

3. Presso l'assessorato agli enti locali è costituito un servizio tecnico amministrativo per l'istruttoria dei provvedimenti di attuazione della presente legge e per i servizi di funzionamento della conferenza di cui al precedente art. 9.

Art. 19.

Riordino delle materie e dei settori organici

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino organico della disciplina legislativa delle materie, nell'ambito dei rispettivi settori, sulla base del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali e statali operato dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990.

2. A tal fine, la Regione concorda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le associazioni regionali degli enti locali modalità, tempi e procedure per il confronto e la elaborazione congiunta di proposte normative di riordino delle materie, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui ai precedenti articoli 1 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri generali:

sistematicità e organicità per settori di materie omogenee, anche mediante la previsione di abrogazione di disposizioni contraddittorie, reiterate e frammentarie;

semplificazione e trasparenza delle procedure;

valorizzazione dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali;

fattibilità, efficienza, tempestività ed economicità delle azioni amministrative e modalità di verifica dei risultati;

garanzie di partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e delle comunità locali;

applicazione estensiva del metodo della programmazione mediante adeguamenti alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 9, e della cooperazione e integrazione dell'attività della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

3. Sono fatti salvi i diversi principi e criteri generali, disposti dalle successive norme della presente legge per i singoli settori organici e le singole materie oggetto di riordino della disciplina rispettiva.

Art. 20.

Procedimenti in corso

1. Fino al loro perfezionamento, ai procedimenti amministrativi in corso al momento di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme regionali prevalenti.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo «Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali».

2. Il relativo stanziamento, per quanto attiene le risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 3, è iscritto con legge di bilancio o con provvedimento di variazione di bilancio; la relativa copertura finanziaria è assicurata nei limiti delle risorse derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio regionale.

3. Lo stanziamento delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui all'art. 10, comma 2, è iscritto in bilancio con atto amministrativo ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 44/1977.

4. Negli esercizi finanziari successivi a quello di prima applicazione, alla quantificazione della spesa annuale si provvede con le relative leggi di bilancio.

PARTE II,

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E CONFERIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 142/1990 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1998.

Titolo I

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

Settore organico

1. Il settore organico dello sviluppo economico e delle attività produttive comprende le seguenti materie:

- agricoltura;
- artigianato;
- industria;
- energia;
- miniere e risorse geotermiche;
- ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- fiere e mercati e commercio;
- turismo e industria alberghiera.

Art. 23.

Disposizioni comuni per le funzioni regionali

1. Nelle materie elencate all'articolo precedente, la Regione Molise esercita, per trasferimento o per delega, le funzioni elencate dall'art. 48, comma 1, e dall'art. 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Ai fini dei cui al precedente comma 1, la Regione Molise si avvale, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, mediante apposite convenzioni, dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La Regione si avvale, altresì, delle camere di C.I.A.A. per la raccolta delle informazioni sulle possibilità di insediamenti produttivi e la promozione di investimenti.

CAPO II

AGRICOLTURA

Art. 24.

Oggetto

1. Le norme del presente capo II disciplinano la puntuale individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali nel settore primario, conferiti ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai consorzi di bonifica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 142/1990, nonché degli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 59/1997, del decreto legislativo n. 143/1997 e della legge regionale 4 agosto 1998, n. 15.

2. Le funzioni e i compiti riguardano l'agricoltura, le foreste, la pesca, l'agriturismo, la caccia, lo sviluppo rurale e l'alimentazione.

3. Nel riordino della materia, secondo i principi e le modalità di cui al precedente art. 19, saranno ridefiniti anche i compiti dell'ERSAM, di cui alla legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, e dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 10/1991

Art. 25.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita funzioni e compiti di programmazione, vigilanza, controllo e coordinamento relativamente ad interventi di carattere unitario a livello regionale, di indirizzo e verifica della pianificazione delle province e delle comunità montane, ed è responsabile dell'attuazione dei programmi cofinanziati dall'U.E.

2. La Regione, inoltre, esercita le funzioni e i compiti di seguito indicati:

- a) delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti;
- b) criteri e parametri oggettivi di ripartizione delle risorse finanziarie;
- c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale;
- d) regolamentazione dei mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative;
- e) servizio fitosanitario nazionale;
- f) servizi per la riproduzione animale di cui alla legge n. 30/1991;
- g) vigilanza sulla gestione dei libri genealogici e sull'attività dei controlli funzionali;
- h) organismi regionali;
- i) valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche nazionali;
- l) reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale;
- m) elaborazione, coordinamento e attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agroindustria, sviluppo rurale e pesca;
- n) gestione delle risorse ittiche marine di interesse regionale;
- o) regolazione a livello regionale delle attività venatorie;
- p) calendario faunistico-venatorio annuale;
- q) politiche nutrizionali e orientamento a livello regionale dei consumi alimentari;
- r) parere per il riconoscimento di origine protetta per i prodotti agricoli.
- s) accertamento, sentiti i comuni interessati, della demanialità delle terre collettive di uso civico;
- t) servizio statistico agricolo regionale.

Art. 26.

Funzioni e compiti delle province e delle comunità montane

1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati alla Regione in base a norme statali e comunitarie, escluse quelle riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 25, e di quelle riservate alle sole province, ai sensi dell'art. 27, sono conferite alle comunità montane e alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna comunità montana, e, nei casi previsti dalla legge di riordino, ai consorzi di bonifica.

2. Le comunità montane, inoltre, esercitano le seguenti funzioni amministrative in materia di forestazione protettiva:

- a) opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale, di inerbamento, rimboschimento e cespugliamento, nonché consolidamento del suolo dall'erosione delle acque di scorrimento;
- b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto e manutenzione dei boschi;
- c) vivai forestali permanenti e provvisori;
- d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi
- e) piste forestali per le opere di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

Art. 27.

Funzioni e compiti riservati alle sole province

1. Alle sole province sono riservate le funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui all'art. 24, comma 2. della presente legge, segnatamente concernenti:

- a) attività di programmazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990;
- b) assistenza tecnico-amministrativa alle comunità montane e raccolta ed elaborazione dei dati, nonché coordinamento su scala provinciale del sistema informativo, secondo le previsioni del programma statistico nazionale e dei programmi statistici regionali;
- c) gestione attività utenze motori agricoli;
- d) vigilanza e tutela di enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali
- e) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari;
- f) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- g) gestione del demanio armentizio.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 le province possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 28.

Funzioni e compiti conferiti ai comuni

1. Sono conferite ai comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata, le funzioni riguardanti:

- a) il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo;
- b) gli interventi per strade vicinali, interpoderali e rurali;
- c) il regime dominicale dei beni di uso civico.

2. I comuni esercitano autonomi poteri di promozione e di proposta anche per le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione, ai sensi del precedente art. 25, e quelli conferiti alle province e alle comunità montane, ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27.

Art. 29.

Consulta per la programmazione agricola

1. Per la formazione e l'attuazione della politica regionale nelle materie di cui al presente capo è istituita la consulta regionale per la programmazione agricola.

2. La consulta è formata da:

- l'assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
- i presidenti delle province o loro delegati;
- cinque presidenti di comunità montana designati dalla delegazione molisana dell'Uncem;
- tre sindaci o loro delegati di comuni non montani designati dalla sezione molisana dell'Anci;
- due sindaci o loro delegati di comuni montani designati dalla sezione molisana dell'Anci;
- il direttore generale regionale in materia di agricoltura.

3. Alle sedute della consulta possono essere invitate, anche su loro richiesta, a partecipare le organizzazioni professionali agricole, alle quali viene inviato preventivamente l'ordine del giorno di ciascuna seduta.

4. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina il funzionamento della consulta e nomina i componenti della stessa, garantendo forme di partecipazione anche delle organizzazioni sociali ed economiche.

CAPO III
ARTIGIANATO

Art. 30.

Funzioni e compiti regionali

1. Ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la Regione esercita in materia di artigianato, così come definita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

- a) programmazione e indirizzo per la valorizzazione delle produzioni artigianali, sostegno alle esportazioni e internazionalizzazione delle imprese artigiane;
- b) cofinanziamento con lo Stato, secondo intese in sede di conferenza unificata, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) intesa con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), secondo periodo;
- d) la stipula di atti integrativi delle convenzioni con cui subentra allo Stato nei diritti e negli obblighi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 31.

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Il comma 2, lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1988 è modificato come segue:

«a) dodici titolari di imprese artigiane, operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1988, la parola «eletti» è sostituita dalla parola «nominati».

3. Il titolo III della legge regionale n. 16/1988 è abrogato.

Art. 32.

Funzioni e compiti dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

- a) istruttoria dei progetti di cofinanziamento dell'Unione europea;
- b) apprestamento e gestione di aree attrezzate per la localizzazione e la riqualificazione di insediamenti di imprese artigiane e per il recupero e l'adattamento di fabbricati produttivi;
- c) concorso alle determinazioni delle priorità degli obiettivi previsti dal programma provinciale.

Art. 33.

Funzioni e compiti delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni riguardanti:

- a) programma provinciale per l'artigianato, in concorso con i comuni e con la collaborazione delle camere di C.I.A.A., che individua gli obiettivi di sviluppo, localizzazione e qualificazione delle imprese artigiane, fissando le priorità sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione regionale, nonché in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
- b) gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale, con il supporto delle camere di C.I.A.A.;
- c) sostegno al risanamento e alla tutela dell'ambiente;
- d) criteri e modalità operative per la concessione di contributi, in applicazione della normativa e degli indirizzi regionali;
- e) piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.

Art. 34.

Adempimenti degli istituti finanziari convenzionati

1. Per la gestione e gli adempimenti tecnici riguardanti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi alle imprese artigiane, le province si possono avvalere di istituti finanziari specializzati, secondo convenzione nella quale sono garantite condizioni di economicità e di tempestività.

Art. 35.

Funzioni delle camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato

1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative riguardanti:

- a) la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- b) l'adeguamento degli standard qualitativi;
- c) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Art. 36.

Modifiche e integrazioni della legislazione regionale

1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina della materia dell'artigianato, apportando modifiche alla legislazione regionale vigente.

CAPO IV
INDUSTRIA

Art. 37.

Funzioni e compiti della Regione

1. Sino a diversa disposizione, restano esercitate dalla Regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia d'industria, così come definite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1998 e specificate dall'art. 19 dello stesso decreto legislativo.

2. Spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione di criteri applicativi e specifici, in attuazione di quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 per la difesa dei consumatori e degli utenti;

b) le manifestazioni a premio di rilevanza regionale e interregionale;

c) la definizione dei criteri applicativi e specifici per la concessione, il controllo e la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, nonché per la raccolta di dati e di informazioni relativi alle operazioni stesse e per la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali;

d) proposte alla conferenza unificata e al Governo nazionale per l'individuazione delle aree economicamente depresse del territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modifiche dalla legge n. 488/1992.

3. La Regione esercita anche le funzioni riguardanti:

a) istituzione e gestione di un fondo unico regionale, che sarà regolato da successiva legge regionale;

b) coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con specifico riferimento alla localizzazione e alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

c) criteri e modalità della programmazione negoziata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

4. La legge regionale disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, procedendo nel contempo al riordino degli attuali consorzi per i nuclei di industrializzazione.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui al comma precedente, la Regione assicura forme di partecipazione degli enti locali interessati.

6. Con specifica convenzione, la Regione può avvalersi dell'apporto tecnico delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ai fini dell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, in particolare di quelle riguardanti:

- a) l'adeguamento degli standard qualitativi delle imprese;
- b) la tutela dell'ambiente la sicurezza sul lavoro nelle imprese cooperative;
- c) la tenuta dell'albo delle imprese cooperative di cui alla legge regionale n. 6/1995.

Art. 38.

Modifiche e integrazioni della legislazione regionale

1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina in materia di industria, apportando modifiche e integrazioni alla legislazione regionale vigente.

Art. 39.

Funzioni delle province

1. Spettano alle province le funzioni amministrative riguardanti:

a) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli enti ad autonomia funzionale;

b) la programmazione e il coordinamento, sentiti gli enti locali interessati, delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di area vasta, ferme restando le competenze dei comuni per l'individuazione delle aree produttive;

c) la promozione di progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

d) la promozione e il coordinamento, con il supporto tecnico delle camere di C.I.A.A., delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.

Art. 40.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, dalle comunità montane le funzioni riguardanti:

a) la costituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la realizzazione, la riattivazione, la localizzazione, l'ampliamento di impianti produttivi, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998.

CAPO V
ENERGIA

Art. 41.

Funzioni della Regione

1. Fino a diverse disposizioni, le funzioni in materia di energia, così come definite dall'art. 28 del decreto legislativo n. 112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione, le province e i comuni, che le esercitano anche in forma associata, in base all'art. 6 della presente legge, ai sensi degli articoli 30 e 31 dello stesso decreto legislativo.

2. Ferme restando le competenze dello Stato, la Regione esercita, ai sensi del precedente art. 4, le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

a) coordinamento e indirizzo in materia di energia, di fonti rinnovabili di elettricità, energia nucleare, petrolio, gas;

b) piano energetico regionale con cui sono determinati gli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;

c) programmi regionali di informazione in materia energetica e degli indirizzi per la diffusione delle fonti rinnovabili;

d) orientamento e promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

e) indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali dall'art. 31 del decreto legislativo n. 112/1998;

f) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche.

3. Ai fini della attività e della programmazione energetica, la Regione promuove accordi e convenzioni di collaborazione con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA.

Art. 42.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) programmi e controlli sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e uso razionale di energia in attuazione del piano energetico regionale di cui al precedente art. 41, comma 2, lettera b);

b) autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza degli enti locali;

d) controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993.

2. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nell'industria, artigianato e terziario, per la produzione di fonti rinnovabili in agricoltura.

Art. 43.

Funzioni dei comuni singoli e associati

1. I comuni, singoli o associati ai sensi del precedente art. 6, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge n. 10/1991, nei progetti delle opere di competenza comunale, nonché sospensione dei lavori;

b) istruttoria e parere, per la provincia, sulle richieste di contributo di cui al precedente art. 42, comma 2.

CAPO VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 44.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di miniere e risorse geotermiche, come definite dall'art. 32 del decreto legislativo n. 112/1998, su delega dello Stato, in base agli articoli 34 e 36 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998:

a) individuazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario;

b) permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terra ferma;

c) polizia mineraria su terra ferma, di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

d) determinazione delle tariffe dovute dai richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, nell'ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato;

e) determinazione e devoluzione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni;

f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai comuni, ai sensi del successivo art. 46, e inoltre delle stesse al ministero dell'industria.

Art. 45.

Funzioni delle province

1. Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione europea, nell'ambito del coordinamento regionale.

2. Alle province sono inoltre delegate le funzioni amministrative riguardanti:

l'istruttoria e il riascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di minerali solidi;

la ispezione, controllo, revoca e sanzione delle forme di incentivazione in materia disposte dalla Regione.

3. Spettano alle province i diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni di competenza.

Art. 46.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni connesse con la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione europea, nell'ambito del coordinamento regionale e con la trasmissione alla Regione delle informazioni acquisite dalle imprese titolari di permessi e concessioni.

CAPO VII

CAVE E TORBIERE

Art. 47.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di cave e torbiere:

a) programmazione regionale dell'attività di cava, assicurando la partecipazione e la proposta delle province, dei comuni e delle comunità montane;

b) disciplina, indirizzi e coordinamento delle funzioni degli enti locali in materia di cave e torbiere;

c) determinazione delle tariffe e dei canoni dovuti dai richiedenti;

d) autorizzazioni, verifiche, collaudi, nell'ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato;

e) gestione della coltivazione delle cave e delle torbiere, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio delle relative concessioni edilizie.

2. La Regione procede al riordino della materia delle cave e torbiere, ai sensi del precedente art. 19, prevedendo in tale sede la delega alle province delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

CAPO VIII

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 48.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di acque minerali e termali:

a) piano regionale delle attività connesse con le acque minerali e termali;

b) coordinamento a livello regionale dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea;

c) criteri per i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;

d) indirizzi ai comuni per l'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;

e) determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali;

f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai comuni, ai sensi del successivo art. 50, e inoltre delle stesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 49.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano in materia di acque minerali e termali le seguenti funzioni:

- a) proposte, d'intesa con i comuni e le comunità montane, per il piano regionale;
- b) individuazione delle aree suscettibili di attività in materia;
- c) permessi di ricerca, localizzazione e rilascio delle concessioni di coltivazione delle acque;
- d) vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 547/1955 e 302/1956;
- e) sospensione e revoca delle autorizzazioni nonché pronuncia di decadenza delle concessioni e sospensione dei lavori, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 50.

Compiti dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione degli erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori degli stabilimenti dove è collocata la sorgente.

2. Ai comuni, singoli e associati ai sensi del precedente art. 6, è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui ai commi precedenti nell'ambito del coordinamento regionale e con la trasmissione alla Regione delle informazioni acquisite dai soggetti titolari di autorizzazioni.

CAPO IX

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

Art. 51.

Funzioni regionali

1. La Regione Molise, oltre alle funzioni di controllo sugli organi camerali, di cui all'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, avanza proposte alla Conferenza Stato-regioni e alla conferenza unificata in ordine alle funzioni indicate rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto legislativo.

CAPO X

FIERE E MERCATI E COMMERCIO

Art. 52.

Ripartizione delle funzioni in materia fieristica

1. Tutte le funzioni conferite dall'art. 41 del decreto legislativo n. 112/1998, ad eccezione di quelle trasferite ai comuni, di cui al comma successivo, sono esercitate dalla Regione Molise in materie di fiere, così come definite dall'art. 39 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, in vista della definizione di un sistema fieristico regionale coordinato e integrato.

2. Sono attribuite ai comuni, che le gestiscono anche in forma associata ai sensi del precedente art. 6, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, nonché le autorizzazioni connesse per lo svolgimento delle stesse.

3. Con successivo provvedimento legislativo, la Regione disciplina organicamente l'attività fieristica e lo sviluppo del relativo sistema regionale, procedendo anche alla disciplina per la costituzione di enti fieristici.

Art. 53.

*Attuazione del decreto legislativo n. 114/1998
in materia di commercio*

1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione disciplina l'attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, in materia di commercio.

CAPO XI

TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA,
PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEI SERVIZI RICETTIVI

Art. 54.

Funzioni regionali

1. La Regione, ai sensi del precedente art. 4, esercita le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di turismo, così come definite dall'art. 43 del decreto legislativo n. 112/1998, segnatamente in ordine a:

- a) definizione delle intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 112/1998, per quanto concerne gli obiettivi e i principi di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico nazionale;
- b) definizione di interventi cofinanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 44, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati in ordine allo sviluppo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'emanazione di norme tecniche e ripartizione delle risorse finanziarie;
- d) pianificazione degli interventi in materia di industria alberghiera e di turismo rurale;
- e) promozione della domanda e dell'offerta turistica in Italia ed all'estero, mediante la elaborazione del Piano triennale di interventi in materia turistica;
- f) istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo per monitorare l'evoluzione della domanda turistica e per assicurare una tempestiva informazione agli operatori e agli enti e il coordinamento della raccolta dei dati statistici;
- g) demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

2. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina della materia del turismo e dell'industria alberghiera.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341/1990, e di enti pubblici e privati specializzati in materia.

Art. 55.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, alle comunità montane le funzioni amministrative riguardanti:

- a) il vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- b) il nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivi pareri e fissazione dei termini di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistica alberghiera;
- c) la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, e del regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1473, per l'espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e della trasformazione di quelli esistenti;
- d) l'autorizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908 per le deroghe ai regolamenti edilizi comunali ai fini della determinazione dell'altezza degli edifici destinati ad uso alberghiero;
- e) l'autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;
- f) la vigilanza e l'ispezione ai sensi delle disposizioni igienico-sanitarie sugli alberghi e sugli esercizi ricettivi;
- g) l'accoglienza e l'informazione turistica e la promozione dell'offerta turistica locale.

Art. 56.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

- a) attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale n. 32/1996;
- b) classificazione delle strutture turistiche, di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983;
- c) pubblicità dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- d) guide, accompagnatori e interpreti turistici di cui alla legge regionale n. 32/1996;
- e) associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale n. 20/1977;
- f) associazioni turistiche di cui alla legge regionale n. 9/1985;
- g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici e delle informazioni riguardanti l'offerta e la domanda turistica;
- h) formazione e qualificazione professionale in materia;
- i) incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e del turismo rurale in attuazione della pianificazione regionale;
- j) attuazione delle direttive del piano mediante l'adozione e l'attuazione di un programma annuale degli interventi in materia di promozione turistica.

TITOLO II

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

OGGETTO

Art. 57.

Settore organico

1. Il settore organico del territorio, ambiente e infrastrutture comprende le seguenti materie:

- territorio e urbanistica;
- protezione della natura e dell'ambiente;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
- risorse idriche e difesa del suolo;
- opere pubbliche;
- viabilità;
- trasporti;
- protezione civile.

Capo II

TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 58.

Localizzazione delle opere pubbliche di interesse di altre amministrazioni

1. La legge regionale disciplina procedure, termini e modalità di rappresentazione e di valutazione da parte della Regione della localizzazione delle opere pubbliche di interesse di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, assicurazione agli enti locali una tempestiva e compiuta informazione.

Art. 59.

Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

1. La Regione e gli enti locali esercitano tutte le funzioni amministrative in materia di disciplina, pianificazione, uso, tutela e governo e del territorio, nonché di salvaguardia e trasformazione del suolo e tutela delle bellezze naturali, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 60.

Funzioni della Regione e legge di riordino

1. La Regione esercita, in coerenza con il ruolo di cui all'art. 4, funzioni e compiti di pianificazione, controllo e coordinamento in materia urbanistica e territoriale di carattere unitario a livello regionale, nonché di indirizzo e verifica della pianificazione territoriale delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali competenti in materia.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta una successiva legge di disciplina della materia urbanistica, della pianificazione territoriale e della tutela delle bellezze naturali ed ambientali determinando le funzioni esercitate dalla Regione e dagli enti locali, in coerenza con i principi di cui al precedente art. 19 e con i principi di sussidiarietà, cooperazione, perequazione ed efficacia, in attuazione degli articoli 3, 9, 15, 29 della legge n. 142/1990.

Art. 61.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti vaste zone intercomunali ovvero l'intero territorio provinciale e, in particolare, la formazione e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, così come previsto dall'art. 15 della legge n. 142/1990.

2. Il piano territoriale di coordinamento provinciale assumerà anche valore ed effetti di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, secondo forme di intesa tra province e le amministrazioni, anche statali, competenti.

3. L'operatività dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale.

Art. 62.

Funzioni dei comuni

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione dei piani urbanistici generali comunali e degli strumenti attuativi e le relative varianti nell'osservanza della pianificazione regionale e provinciale.

2. L'operatività dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale e dei rispettivi piani territoriali provinciali di coordinamento, di cui agli articoli 60 e 61 della presente legge.

Art. 63.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino di cui al precedente art. 60, le funzioni in materia di urbanistica sono esercitate ai sensi della legge regionale n. 7/1973, così come modificata ed integrata dal presente articolo.

2. L'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, è integrato dai seguenti commi aggiuntivi:

«L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, trasmessi prima dell'approvazione della legge regionale di riordino, interviene entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti, in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Ciò vale anche per accertati errori formali.

L'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/1978 (legge statale) nonché i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971 deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione agli organi regionali competenti.

È di competenza dei comuni la definitiva approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti.

Alla scadenza dei termini di approvazione di cui ai commi precedenti, gli strumenti urbanistici si intendono definitivamente approvati.

La competente commissione consiliare regionale comunica il proprio parere nei successivi trenta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso il predetto termine il parere si intende acquisito.

Per i procedimenti in corso i termini di cui ai precedenti commi cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

CAPO III PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 64.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita in materia di prevenzione di rischio sismico le seguenti funzioni amministrative:

a) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) emanazione degli indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ai fini della prevenzione di rischio sismico;

c) attività di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del successivo art. 65.

Art. 65.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano in materia di prevenzione di rischi sismici le seguenti funzioni:

a) costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20;

b) costruzioni in cemento armato o a struttura metallica, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

CAPO IV EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 66.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica:

a) determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio;

b) i piani e i programmi di intervento e obiettivi di settore, nonché tipologie di intervento;

c) modalità di incentivazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei finanziamenti;

d) individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento;

e) limiti di costo e requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi; limiti di reddito e requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

f) verifica dell'attuazione dei programmi;

g) contributi agli operatori per la realizzazione degli interventi di E.R.P.;

h) promozione e coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

i) promozione delle iniziative di ricerca e sperimentazione;

l) criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativi canoni;

m) modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

n) criteri per la vigilanza amministrativa e finanziaria delle cooperative e imprese edilizie comunque fruitori di contributo pubblico;

o) concorso con lo Stato, sentiti gli enti locali, nella elaborazione di programmi di E.R.P. aventi interesse nazionale;

p) disciplina degli II.AA.CC.PP. e controllo sugli stessi.

2. La Regione, con successiva legge, ai sensi del precedente art. 15, provvede alla riforma organica della materia di E.R.P.

Art. 67.

Funzioni dei comuni

1. Sono conferite ai comuni, singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti, che esercitano nell'ambito della disciplina regionale, in materia di edilizia residenziale pubblica:

a) rilevamento del fabbisogno abitativo;

b) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti

c) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

d) vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative e delle imprese edilizie comunque fruitori di contributi pubblici;

e) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 179/1992;

f) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 179/1992;

g) formazione dei bandi di assegnazione e approvazione delle graduatorie;

h) promozione della mobilità degli assegnatari.

CAPO V CATASTO

Art. 68.

Funzioni dei comuni

1. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunità montane esercitano le funzioni amministrative in materia di catasto, attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo n. 112/1998.

CAPO VI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA

Art. 69.

Funzioni della Regione

1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione in materia di tutela dell'ambiente e della natura esercita le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

a) programmazione regionale, obiettivi, indirizzi, priorità, coordinamento a ripartizione delle risorse finanziarie;

b) agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ricerca applicata sull'ambiente fisico e inquinamento;

c) protezione ed osservazione delle zone costiere, in materia di protezione della fauna e della flora;

d) individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportino maggiori rischi di incidenti rilevanti, di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998;

e) piani di risanamento delle aree di cui alla precedente lettera b);

f) aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998;

g) competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, diverse da quelle che continuano ad essere esercitate dallo Stato;

h) commercializzazione e detenzione di animali selvatici.

2. La Regione svolge, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, compiti di informazione ed educazione ambientale, di promozione di tecnologie pulite per lo sviluppo sostenibile, decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale, restauro ambientale.

3 La Regione disciplina, ai sensi del precedente art. 19, la materia della tutela dell'ambiente e della natura, e delle attività a rischio rilevante, di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 70.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e di rischio di incidente rilevante non riservate alla Regione ai sensi del precedente art. 69, comma 1.

2. Le province sono delegate alla VIA su progetti di interesse provinciale, individuati dalla legge di cui al comma 3 del precedente art. 69.

CAPO VII

PARCRI E RISERVE NATURALI

Art. 71.

Funzioni della Regione

1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di parchi e di riserve naturali le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

- a) programmazione e pianificazione, nonché indirizzi generali in materia;
- b) criteri generali per i finanziamenti;
- c) enti di gestione delle aree naturali protette istituite con legge regionale;
- d) coordinamento, mediante concertazione con le province e le comunità montane, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti, ai sensi del successivo art. 72.

2. La Regione disciplina, ai sensi del precedente art. 19, la materia dei parchi e delle riserve naturali secondo i principi di cui alla legge n. 394/1991.

Art. 72.

Funzioni delle province e delle comunità montane

1. Tutte le funzioni e i compiti in materia di parchi e riserve naturali, diversi da quelli indicati dal precedente art. 71, sono attribuite alle province.

2. Le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale sono attribuite alle comunità montane.

CAPO VIII

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 73.

Funzioni della Regione

1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento delle acque le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

- a) programmazione, pianificazione e indirizzi generali;
- b) criteri generali per i finanziamenti;
- c) coordinamento, mediante concertazione con le province, delle funzioni e dei compiti ad esse conferiti, ai sensi del successivo art. 74.

2. La Regione Molise esercita altresì le funzioni di:

- a) coordinamento dei piani regionali di risanamento delle acque, a seguito della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;

b) tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

c) tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura.

Art. 74.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

- a) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- b) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- c) l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi;
- d) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;
- e) ordinanze di carattere contingibile e urgente per la sospensione di attività produttive in caso di pericolo di danno irreversibile idrico e ambientale.

Art. 75.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione né conferite ad altri enti locali e, in particolare, quelle riguardanti:

- a) l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico in pubblica fognatura, ad esclusione degli scarichi industriali di cui al decreto legislativo n. 133/1992;
- b) l'autorizzazione degli scarichi sul suolo degli insediamenti civili, in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione;
- c) l'approvvigionamento idrico di emergenza; il rilevamento esecutivo delle caratteristiche delle acque dolci superficiali potabili, ai fini della relativa classificazione.

CAPO IX

INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 76.

Funzioni della Regione

1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:

- a) programmazione e pianificazione e indirizzi generali;
- b) criteri generali per i finanziamenti;
- c) mappatura elettromagnetica regionale;
- d) coordinamento, mediante concertazione con gli enti locali, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dei successivi articoli 77 e 78.

Art. 77.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) in tema di inquinamento acustico, approvano i piani di risanamento comunali e ne verificano l'attuazione;
- b) in tema di inquinamento atmosferico, rilasciano l'abilitazione alla conduzione di impianti termici e gestiscono i relativi corsi di formazione, nonché curano la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

2. Alle province sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti:

- a) provvedimenti relativi agli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico;

- b) rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti;
- c) emissioni ad inquinamento poco significativo;
- d) tenuta e aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- e) nullaosta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonché impianti di telefonia mobile, che operino su vasta scala intercomunale.

Art. 78.

Funzioni dei comuni

1. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunità montane esercitano funzioni in materia di inquinamento acustico adottando piani di contenimento ed abbattimento del rumore, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché emettono ordinanze di carattere contingibile e urgente per misure temporanee di contenimento o abbattimento di emissioni sonore.

2. I comuni esercitano funzioni di regolamentazione, rilevazione, controllo, autorizzazione e revoca in ordine a competenze comunali riguardanti attività produttive, sociali e culturali connesse con emissioni sonore e atmosferiche.

3. I comuni, singoli o associati, rilasciano altresì nulla-osta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonché impianti di telefonia mobile, che operino nell'ambito comunale o intercomunale.

CAPO X

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 79.

Funzioni della provincia

1. Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 382/1997, alle province sono delegate le funzioni in materia di rifiuti speciali e pericolosi relativamente all'approvazione del progetto e all'autorizzazione della realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero concernenti il deposito nel suolo, a mezzo discarica, di rifiuti inerti.

CAPO XI

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 80.

Funzioni della Regione

1. In materia di risorse idriche e di difesa del suolo, la Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.

2. La Regione esercita altresì le seguenti funzioni amministrative:

a) le intese con lo Stato, e in particolare quelle previste dagli articoli 29, comma 3, e 89, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 112/1998, nonché le intese con le altre regioni;

b) attività relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica;

c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di cui all'art. 89, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 112/1998;

d) determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico non marittimo, introito dei relativi proventi e loro destinazione ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998;

e) classificazione e riclassificazione degli abitati instabili da consolidare e/o trasferire ai sensi della legge n. 445/1908;

f) pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974 per gli abitati classificati ai sensi della legge n. 445/1908.

3. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede al riordino della materia tenendo conto dei compiti dell'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM), di cui alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 31 e successive modificazioni, in attuazione della legge n. 36/1994, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche».

Art. 81.

Funzioni delle province

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) quelle individuate dal decreto legislativo n. 112/1998, art. 89, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h);

b) piccole derivazioni di acqua pubblica, ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, tutela del sistema idrico sotterraneo;

c) catasto dei pozzi;

d) opere di bonifica;

e) progettazione, realizzazione e gestione di interventi finalizzati alla salvaguardia, consolidamento e sistemazione del suolo, ivi compresi gli interventi d'urgenza interessanti centri abitati, anche a richiesta dei comuni;

f) pareri preventivi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 64/1974, per la realizzazione di opere negli abitati classificati da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908.

Art. 82.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di progettazione, realizzazione e gestione di interventi di difesa del suolo finalizzati al consolidamento e alla salvaguardia dei centri abitati o delle opere pubbliche comunali.

CAPO XII

LAVORI PUBBLICI

Sezione I

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 83.

Funzioni della Regione e legge di riordino

1. La Regione svolge funzioni amministrative in materia di lavori pubblici che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti adozione di piani annuali e pluriennali e le opere di diretta competenza regionale.

2. Con legge regionale, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, si procede al riordino della materia dei lavori pubblici, incentivando forme di raccordo e di concertazione tra gli enti locali e la Regione, segnatamente in vista di una gestione unificata di compiti di carattere tecnico e amministrativo.

3. La legge di cui al precedente comma prevede la possibilità che gli uffici regionali, in coordinamento con le province e previa intesa con gli enti interessati, svolgano attività di progettazione, appalto, direzione e contabilità delle opere pubbliche su incarico dei comuni e delle comunità montane, secondo priorità da riservare agli enti privi di strutture tecniche. Resta in ogni caso la competenza degli enti all'approvazione dei progetti.

Art. 84.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) programmazione di livello provinciale;

b) opere di competenza provinciale;

c) attività collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, di cui all'art. 94, lettera f), del decreto legislativo n. 112/1998;

d) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 23/1996;

e) autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kv.

Art. 85.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) partecipazione e attuazione dei piani e programmi regionali e provinciali;

b) opere di competenza comunale;

c) ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

d) impianti elettrici di illuminazione pubblica;

e) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 23/1996.

Sezione II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 86.

Procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche

1. Per lo snellimento delle procedure di approvazione, i progetti di opere pubbliche di competenza regionale, per i quali la Regione è stazione appaltante o stazione concedente, nonché quelli da eseguirsi a cura di enti ed amministrazioni locali, di enti pubblici, anche economici, per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di finanziamento dalla Regione, sono approvati dal competente organo dell'ente attuatore o concedente, previo parere:

a) del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente per progetti con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu. Qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico, o il responsabile dello stesso non abbia titolo professionale adeguato, il parere viene dato, entro trenta giorni, dal capo dell'ufficio tecnico della provincia territorialmente competente o, decorso inutilmente il termine, dall'ingegnere capo dei lavori;

b) del responsabile del settore regionale competente per materia per progetti concernenti opere da appaltare direttamente o in concessione dalla Regione con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu;

c) del C.T.A.R. per progetti con finanziamento di importo superiore a 5 milioni di Ecu.

2. Per gli interventi di importo superiore al finanziamento assentito, il C.T.A.R., nell'ambito della competenza definita al comma precedente, esamina il progetto preliminare ed esprime il parere consultivo limitatamente alla rispondenza dell'intervento proposto con la pianificazione e programmazione regionale.

3. Le varianti in corso d'opera relative a progetti di qualsiasi importo, redatte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono approvate dagli enti attuatori secondo le procedure previste nel precedente comma 1 lettera a).

4. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione, per lavori di importo fino a 1 milione di Ecu, ed il rendiconto finale delle spese sostenute sono approvati dall'ente attuatore dell'intervento; alla Regione sono inviati gli atti deliberativi per la cessazione del rapporto di convenzione.

5. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1979, come modificata dalla legge regionale n. 20/1980, dalla legge regionale n. 1/1985 e dalla legge regionale n. 12/1993, in contrasto o incompatibili con il presente articolo, sono abrogate.

CAPO XIII VIABILITÀ

Art. 87.

Funzioni della Regione

1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di viabilità che attengono ad esigenze di carattere unitario e, segnatamente, quelle di programmazione, coordinamento, direttive e prescrizioni tecniche degli interventi per la realizzazione, manutenzione e gestione, classificazione e declassificazione della rete viaria regionale e delle strade provinciali.

2. Per quanto riguarda le tratte autostradali, comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alle concessioni di costruzioni di esercizio e alla determinazione dei pedaggi.

Art. 88.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade della rete viaria regionale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché di proposta di classificazione delle strade provinciali, di classifica delle strade comunali, vicinali e delle strade di bonifica montana, di autorizzazione dei trasporti eccezionali, della tariffazione di licenze, concessioni e pubblicità lungo le strade.

2. Le strade già appartenenti al demanio stradale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

Art. 89.

Funzioni dei comuni

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) la proposta di classificazione della rete viaria comunale e vicinale;

b) il piano catastale, la progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e le autorizzazioni delle strade comunali, vicinali e rurali.

CAPO XIV TRASPORTI

Art. 90.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita in materia di trasporto pubblico locale i compiti e le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti:

a) il piano regionale dei trasporti;

b) gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;

c) gli investimenti, raccordati con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante accordi di programma;

d) individuazione, d'intesa con gli enti locali, dei servizi minimi e delle aree a domanda debole;

e) modalità per la determinazione delle tariffe, in vista della integrazione intermodale;

f) ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali;

g) servizi di trasporto su ferro attualmente in concessione alla FF.SS. - S.p.a. e relativi contratti di servizio, nonché accordo di programma con il ministero dei trasporti per il risanamento economico;

h) disciplina, anche graduale, delle regole a livello regionale e locale di concorrenzialità nella gestione dei servizi;

i) criteri per servizi di linea speciali;

l) concessioni per la gestione di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

m) interporti di interesse regionale.

2. La Regione adotta, ai sensi del precedente art. 19, la legge di riordino della materia, sulla base dei principi della legge n. 59/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e b) e del decreto legislativo n. 422/1997.

Art. 91.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
- a) piani provinciali di bacino, assicurando la partecipazione dei comuni e delle comunità montane;
 - b) verifica di compatibilità dei piani urbani del traffico dei comuni;
 - c) autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole nautiche;
 - d) riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di autoscuole;
 - e) autorizzazioni a imprese di riparazione di autoveicoli per le revisioni;
 - f) licenze, tenuta albo provinciale, titoli professionali nell'autotrasporto di merci;
 - g) noleggio da autorimessa con autobus;
 - h) piani per la mobilità di handicappati;
 - i) dismissione di materiale rotabile utilizzato per servizio pubblico;
 - l) autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali e di macchine agricole eccezionali;
 - m) impianti a fune;
 - n) approvazione dei regolamenti comunali per noleggio e servizio da piazza;
 - o) promozione della collaborazione intercomunale;
 - p) intese con la provincia limitrofa per servizi di interesse comune;
 - q) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza e relativi contratti di servizio;
 - r) servizi pubblici di gran turismo su gomma.

Art. 92.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
- a) piani urbani del traffico;
 - b) rete dei servizi minimi di competenza;
 - c) adempimenti di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997, di intesa con i comuni limitrofi e, nelle zone montane, con le comunità montane, per i servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole, mediante veicoli fino a 9 posti;
 - d) regolamentazione dei servizi in economia e affidamento e vigilanza dei servizi di competenza.

CAPO XV

PROTEZIONE CIVILE

Art. 93.

Funzioni della Regione

1. La Regione, oltre alle funzioni conferite in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le seguenti:
- a) programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - b) soccorso alle popolazioni sinistrate;
 - c) interventi urgenti nei casi di crisi, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) indirizzi per i piani provinciali di emergenza;
 - e) coordinamento degli interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni delle aree colpite da calamità;

f) spegnimento degli incendi boschivi, salva la competenza dello Stato in ordine al soccorso aereo;

g) dichiarazione dello stato di calamità e individuazione dei territori danneggiati;

h) organizzazione del volontariato.

2. La Regione Molise, previa intesa con lo Stato e le altre regioni, partecipa a iniziative di protezione civile in altre regioni, coordinando, nel proprio territorio, interventi di solidarietà, nonché attività di previsione e prevenzione dell'emergenza.

3. La giunta regionale formula direttive e specifica le attribuzioni del presidente, dell'assessore e del dirigente del servizio per la protezione civile.

4. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede alla disciplina della protezione civile e alla organizzazione del relativo sistema regionale, nonché al riordino delle disposizioni in materia di volontariato di cui alle leggi regionali numeri 3/1995 e 5/1997.

5. La Regione, oltre all'esercizio di funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali, fornisce agli enti stessi, attraverso il competente servizio per la protezione civile, ogni forma di collaborazione per il migliore espletamento delle funzioni delegate.

Art. 94.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano, oltre le funzioni di cui all'art. 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni:

- a) attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi regionali;
- b) adozione di piani provinciali;
- c) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi ai rischi nel territorio provinciale;
- d) vigilanza sui servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi;
- e) concorso alle attività di programmazione regionale.

Art. 95.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, ai sensi del precedente art. 6, oltre alle funzioni conferite in base all'art. 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) attuazione, in ambito comunale, della previsione e della prevenzione dei rischi, in base ai programmi regionali;
- b) provvedimenti, anche di emergenza, per i primi soccorsi nelle calamità in ambito comunale;
- c) piani comunali e intercomunali di emergenza;
- d) coordinamento del volontariato a livello comunale e intercomunale.

TITOLO III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 96.

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede con successiva legge al riordino del servizio sanitario regionale, valorizzando in particolare il ruolo delle strutture di base dei comuni e delle comunità montane.

2. In attesa della legge di riordino di cui al precedente comma 1, restano confermate in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanità veterinaria riferiti alla Regione in base al titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 112/1998.

CAPO II SERVIZI SOCIALI

Art. 97.

Riforma organica

1. La Regione dispone, ai sensi del precedente art. 19, con legge successiva la riforma organica del sistema regionale dei servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e obiettivi:

- a) sistema integrato degli interventi sociali, fondato sul potenziamento dei servizi alla persona e al nucleo familiare;
- b) protezione attiva e prevenzione volte a valorizzare le capacità e le potenzialità delle persone, rafforzando le reti di comunità;
- c) estendere i servizi alla persona raccordando gli aspetti di ordine umano e sociale con quelli di contenuto sanitario, formativo e lavorativo;
- d) valorizzare l'offerta dei servizi sociali e alla persona da parte di organismi non lucrativi di utilità sociale, di cooperazione e in particolare le cooperative sociali, gli enti di patronato, le associazioni di volontariato e le diverse forme dei volontari sociali;
- e) promozione delle risorse delle collettività locali, mettendo in valore forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di autoaiuto, favorendo la reciprocità e la solidarietà nell'ambito della vita locale comunitaria.

2. Ai fini dell'affidamento delle responsabilità istituzionali, saranno osservate, nella forma organica di cui al precedente comma 1, le disposizioni generali della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore della riforma di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali è confermata in base alla legislazione regionale vigente, salvo diverse previsioni di conferimento della presente legge.

Art. 98.

Ripartizione delle funzioni

1. La Regione esercita le funzioni in materia di servizi sociali che riguardano la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del decreto legislativo n. 112/1998, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 132, comma 2, del medesimo. In particolare, la Regione:

- a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, incentivando la realizzazione delle strutture socio-assistenziali;
- b) stabilisce i requisiti minimi delle strutture socio-assistenziali;
- c) coordina il sistema informativo socio-assistenziale nel quadro del sistema informativo regionale;
- d) gestisce, con la partecipazione delle autonomie locali, la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.

2. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunità montane esercitano tutte le funzioni e i compiti amministrativi di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti ad altri soggetti, nonché la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi stessi, in coerenza con la programmazione regionale e in raccordo con la pianificazione e la gestione dei servizi sanitari. In particolare, esercitano le funzioni relative a:

- a) funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali;
- b) nomina degli organi amministrativi della IPAB;
- c) valorizzazione del volontariato ai sensi della legislazione regionale vigente.

3. Le province esercitano funzioni e compiti di programmazione e rilevazione del bisogno socio-assistenziale, d'intesa con i comuni e le comunità montane, che riguardano l'insieme del loro territorio e sono

delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tenuta degli albi del volontariato, dell'associazionismo sociale, delle cooperative sociali.

CAPO III ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 99.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di istruzione scolastica:

- a) piano regionale per il diritto allo studio e all'educazione permanente;
- b) verifica di compatibilità del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) criteri e metodologie per la formazione dei docenti delle scuole materne e comunali;
- d) promozione e sostegno dei comuni nelle attrezzature specialistiche per l'inserimento dei minorati nelle scuole.

2. La Regione, su delega statale di cui all'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, persegue obiettivi e azioni, raccordate con quelle degli enti locali, di integrazione tra istruzione, formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo. Svolge in particolare le seguenti funzioni amministrative:

- a) programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale;
- b) calendario scolastico;
- c) contributi alle scuole non statali.

3. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni in materia di pianificazione del dimensionamento scolastico ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, riguardante il «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997».

Art. 100.

Funzioni delle province

1. Le province svolgono in materia di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 139, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative:

- a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione;
- b) piani di organizzazione della rete provinciale delle istituzioni scolastiche;
- c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
- d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici provinciali.

2. Le province sono delegate all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi;
- b) educazione permanente e continua degli adulti;
- c) contributi ai comuni per gli scuolabus e le mense scolastiche.

Art. 101.

Funzioni dei comuni

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ai sensi del precedente art. 6, esercitano, per attribuzione diretta, anche in collaborazione con le province e d'intesa con le istituzioni scolastiche, i compiti e le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, riguardanti i gradi inferiori alla scuola secondaria superiore, di cui all'art. 139, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, e segnatamente quelle riguardanti:

- a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione;

- b) piani di organizzazione della rete comunale o intercomunale delle istituzioni scolastiche;
- c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
- d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici;
- e) fornitura di libri di testo e materiale didattico;
- f) integrazione scolastica degli alunni disagiati;
- g) assegni di studio per alunni delle scuole secondarie superiori;
- h) residenze e convitti;
- i) mensa scolastica e trasporto degli alunni;
- l) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.

2. I comuni, in collaborazione con le comunità montane, la provincia e le autorità scolastiche, promuovono:

- a) l'educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni di sostegno alle pari opportunità di istruzione scolastica;
- d) prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.

CAPO IV FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 102.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita in materia di formazione professionale, le seguenti funzioni amministrative:

- a) programmazione annuale e pluriennale e criteri per il conseguimento degli obiettivi delle qualifiche e delle attività professionali, nonché indirizzi e metodologie della programmazione didattica;
- b) organizzazione di interventi formativi per il personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
- c) schema tipo delle convenzioni delle province con i soggetti affidatari di compiti di formazione professionale;
- d) approvazione dei progetti specifici di formazione a carico dei fondi di cui alla legge n. 845/1978;
- e) definizione dei requisiti tecnici per l'idoneità delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale;
- f) raccordo con le istituzioni scolastiche e con il sistema produttivo;
- g) istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli istituti professionali in ordine al rilascio di qualifica professionale.

Art. 103.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestione di specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione europea;
- b) integrazione degli interventi formativi con le politiche del lavoro;
- c) convenzioni con enti, pubblici e privati, di formazione professionale;
- d) gestione dei corsi per la qualificazione di base dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- e) idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture aziendali;
- f) vigilanza e controlli sulle attività di formazione professionale di propria competenza;
- g) gestione diretta degli interventi formativi, mediante i centri regionali trasferiti, i convitti connessi, le sedi formative convenzionate, le attività di studio, ricerca e sperimentazione, l'assistenza tecnico-didattica, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione;

h) interventi formativi per apprendisti, anche mediante convenzioni con imprese artigiane.

Art. 104.

Funzioni dei comuni

1. I comuni partecipano alla programmazione provinciale e regionale della formazione professionale, mediante proposte che tengono conto dei bisogni espressi a livello locale anche in relazione alle esigenze occupazionali e all'evoluzione del mercato locale del lavoro.

Art. 105.

Riordino e integrazione delle materie dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro.

1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione Molise provvede, ai sensi del precedente art. 19, alla disciplina organica del sistema regionale integrato dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive dellavoro, perseguendo i seguenti principi e obiettivi:

- a) programmazione e realizzazione di una offerta formativa, con la partecipazione degli enti locali, attuando azioni di integrazione del sistema scolastico e di quello della formazione professionale con il mondo del lavoro, per promuovere nuove opportunità di occupazione attraverso il miglioramento dei servizi formativi e l'armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base, continua, superiore e di riqualificazione;
- b) promozione degli strumenti e delle procedure di raccordo e di concertazione tra Regione, enti locali e parti sociali e altri soggetti istituzionali;
- c) rafforzamento dell'offerta formativa integrata mediante servizi formativi e di accompagnamento, qualificazione delle strutture e certificazione dei prodotti, nonché allocazione delle risorse finanziarie in vista di una loro utilizzazione misurabile in efficienza e in efficacia;
- d) raccordo con tutte le istituzioni scolastiche e quelle universitarie e della ricerca;
- e) definizione di tipologie di interventi formativi finalizzate all'ingresso nel mercato del lavoro, alla formazione continua, al reinserimento lavorativo dei disoccupati, allo sviluppo del lavoro autonomo, cooperativo e imprenditoriale, all'ingresso, possibilmente in maniera stabile, nel lavoro di soggetti disabili socialmente, fisicamente e psichicamente;
- f) realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
- g) ricerca e standardizzazione di profili professionali, congiuntamente all'innovazione della didattica e della valutazione dei risultati dei processi formativi;
- h) decentramento delle funzioni, dei compiti e dei servizi segnatamente alle province sia in materia di formazione professionale in applicazione dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sia in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, in applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 469/1997.

2. La legge regionale, di cui al precedente comma 1, disciplinerà anche le conseguenti modifiche delle leggi regionali numeri 10/1995 e 24/1995.

CAPO V

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 106.

Ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali

1. La Regione esercita in materia di beni e attività culturali, così come definita dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni e compiti:

- a) gestione e valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà, nonché promozione e gestione di servizi e attività culturali aventi carattere unitario a livello regionale;

b) funzioni delegate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1972 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972, riguardanti la tutela del patrimonio bibliografico;

c) cooperazione con lo Stato nella determinazione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma.

2. Le province esercitano, oltre alla gestione, valorizzazione e promozione dei beni di loro proprietà, la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale ovvero vaste zone intercomunali. A questo fine le province in particolare:

a) promuovono forme di coordinamento, cooperazione e concertazione tra i comuni e le comunità montane, nonché altri soggetti pubblici e privati, svolgendo anche funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l) della legge n. 142/1990;

b) programmazione intermedia volta ad assicurare l'equilibrato sviluppo delle diverse aree del territorio e l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e la formazione professionale;

c) proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma.

3. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà, nonché la valorizzazione dei beni e delle attività culturali presenti nel loro territorio. Svolgono altresì iniziative di promozione in raccordo con la Regione e le province. Formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma.

Art. 107.

Commissione regionale per i beni e le attività culturali

1. La Regione Molise promuove la costituzione della commissione regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con il Governo e la Conferenza regionale delle autonomie locali, di cui al precedente art. 9.

Art. 108.

Riordino organico della materia

1. Con distinto provvedimento legislativo, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, la Regione Molise procede alla revisione della disciplina della materia dei beni e delle attività culturali, anche in vista della attuazione del trasferimento, secondo il principio di sussidiarietà, ai comuni, alle province e alla Regione dei musei e degli altri beni culturali statali, di cui all'art. 150, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La legge regionale, che apporterà conseguenti modifiche alle leggi regionali numeri 7/1973, 32/1975, 16/1979, 37/1980, 7/1987, 27/1996, perseguirà obiettivi di semplificazione e di unificazione, valorizzando in particolare il decentramento delle funzioni e dei compiti, nonché le forme, le procedure e le strumentazioni di cooperazione e di programmazione negoziata tra Regione ed enti locali.

3. La legge regionale disciplinerà altresì, la ripartizione e l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di spettacolo.

TITOLO IV

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 109.

Ripartizione delle funzioni, legge regionale, regolamenti locali

1. Resta ferma la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane in materia di polizia amministrativa regionale e locale, disposta dal titolo V del decreto legislativo n. 112/1998, così come definita dall'art. 159 del medesimo decreto legislativo.

2. La Regione procede, con distinto provvedimento legislativo, alla disciplina della materia prevedendo l'istituzione dei corpi e dei servizi corrispondenti, le attività di formazione e aggiornamento professionale, i criteri per la promozione dello svolgimento associato dei servizi di polizia locale, i criteri e le modalità per l'utilizzo di personale stagionale.

3. I comuni, singoli o associati e le comunità montane, ai sensi del precedente art. 6, e le province, in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale, ne definiscono compiti e funzionamento mediante regolamento di ordinamento e organizzazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 settembre 1999

VENEZIALE

99R0910

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1999, n. 35.

Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e del trapiantati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione, il Governo ha osservato l'erroneo riferimento contenuto negli articoli 3 e 6 ai modelli 740 e 101 al fine di comprovare il reddito complessivo del nucleo familiare, non essendo tali modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche più in vigore.»

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise eroga contributi per prestazioni assistenziali aggiuntive, rispetto a quelle già previste per le prestazioni strettamente sanitarie, ai cittadini residenti in Molise già tipizzati e costretti a lunghe attese e ad interventi di ordine medico preliminari al trapianto di organi, ovvero già sottoposti al trapianto stesso in centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, in considerazione

della impossibilità di soddisfacimento della domanda di trapianto di organi nella Regione Molise a causa della totale assenza di centri specializzati.

Art. 2.

Spese rimborsabili

1. Per forme di assistenza aggiuntiva sono da intendersi gli oneri non rimborsati, sostenuti dai pazienti di cui all'art. 1 che riguardano specificamente il concorso sulle spese sopportate presso la località, sede del centro di trapianto, fino ad un importo non superiore a:

L. 250.000 per il paziente e accompagnatore;

L. 150.000 per la singola persona, (paziente o accompagnatore) per ogni giorno di effettiva permanenza.

2. Qualora il paziente, pur non ospedalizzato, deve soggiornare in modo continuativo nel luogo ove deve effettuarsi il trapianto, tale periodo di attesa non può, comunque, essere superiore a duecentosettanta giorni. In caso di permanenza, nel luogo di cura, per un periodo superiore a duecentosettanta giorni, il contributo, a decorrere dal duecentosettantunesimo giorno, viene erogato solo per le spese sostenute dal paziente.

3. Gli oneri rimborsabili di cui al comma 1 sono:

vitto e alloggio;

spese relative al trasporto urbano;

spese relative all'utilizzazione del servizio di interprete, qualora la struttura sanitaria estera non ne sia dotata.

Art. 3.

Requisiti

1. Hanno titolo a richiedere il rimborso di cui alla presente legge i cittadini che:

a) siano residenti nella Regione Molise;

b) siano in trattamento pre o post operatorio;

c) siano in possesso, al momento della domanda di apposita autorizzazione del centro di riferimento regionale ai fini di trapianto di organi e del modello E112 rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;

d) siano titolari di un reddito familiare, desumibile dall'ultimo modello 740 o mod. 101, non superiore a:

L. 70.000.000 per nuclei composti da 2 persone;

L. 90.000.000 per nuclei composti da 3 persone;

L. 100.000.000 per nuclei composti da 4 persone;

L. 120.000.000 per nuclei composti da 5 persone.

Art. 4.

Delega ai comuni

1. La Regione delega ai comuni l'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi previsti all'art. 2, nel rispetto delle modalità e nei limiti di cui alla presente legge.

2. L'inizio della delega di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora i comuni non adempiano ai compiti delegati, omettendo atti non rispettando termini, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, si sostituisce ad essi e può proporre al consiglio regionale la revoca della delega.

Art. 5.

Attribuzione di fondi ai comuni

1. La Regione, nei limiti della disponibilità finanziaria, attribuisce ai comuni di residenza degli assistiti e dell'eventuale accompagnatore, già autorizzati dal centro di riferimento regionale per il trapianto, il corrispettivo delle spese di soggiorno che i cittadini in possesso dei requisiti potrebbero dover sostenere nel periodo di attesa del trapianto stesso, nonché in quello post-operatorio, desumendone la quantificazione dall'elenco delle spese di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'attribuzione delle somme ai comuni viene disposta, sulla scorta di un complessivo preventivo annuale delle spese, prodotto dagli interessati ai comuni stessi e desunto dall'elenco delle spese di cui alla lettera f) dell'art. 6.

3. I comuni, accertata la regolarità delle pratiche, adottano apposito provvedimento che, unitamente ai preventivi, inoltrano alla Regione per l'erogazione delle somme.

4. I comuni, a fine esercizio, produrranno alla Regione un rendiconto annuo adeguatamente documentato in base al quale si provvederà all'erogazione dell'eventuale conguaglio. Ove risultassero maggiori importi erogati; i medesimi verranno portati in detrazione sulle somme spettanti allo stesso titolo per l'anno successivo.

Art. 6.

Modalità per la richiesta dei contributi

1. I cittadini che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge, possono inoltrare al comune di residenza apposita istanza, allegando:

a) copia dell'autorizzazione del centro di riferimento regionale a recarsi in centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero per il trapianto, ovvero per il trattamento post-operatorio;

b) copia del modello E112 indicante il periodo autorizzato, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;

c) copia dell'ultimo mod. 740 o mod. 101 comprovante il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) certificato di residenza;

e) stato di famiglia;

f) elenco delle spese, correlate al soggiorno, che presuntivamente si andranno a sostenere o si siano sostenute e la quantificazione delle stesse e/o preventivo di spesa.

2. Gli aventi diritto possono sostituire i documenti di cui al comma 1 con apposita autocertificazione nel rispetto della normativa vigente.

3. I comuni, tramite gli uffici preposti all'assistenza sociale, verificheranno la regolarità della documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti. Sulla scorta di tale valutazione il comune autorizza il futuro rimborso e potrà concedere, ove richiesto, un acconto in misura non superiore al 70%, con riferimento alla quantificazione di cui al comma 1, lettera f) relativo all'elenco delle spese e/o al preventivo di spesa.

Art. 7.

Liquidazione dei contributi

1. L'assistito, successivamente, dovrà produrre al comune di residenza, in originale la documentazione (fatture quietanzate o titoli equipollenti) comprovante le spese sostenute per il soggiorno.

2. Il comune, riscontrata la regolarità della documentazione giustificativa della spesa di cui al comma 1, provvede alla liquidazione definitiva dei contributi, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dei documenti medesimi.

Art. 8.

Altre patologie

1. I benefici previsti dalla presente legge, con le stesse modalità sono estesi ad altre patologie non trattabili nella Regione Molise nei limiti della disponibilità finanziaria e dopo aver erogati i contributi di cui all'art. 1.

Art. 9.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati, per l'esercizio finanziario 1999, in lire 300 milioni. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1999, nella sezione n. 4, rubrica n. 11 - settore n. 2 - è istituito il nuovo capitolo di spesa n. 38300, avente ad oggetto: «Prestazioni assistenziali aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapiantati», con una dotazione di competenza e di cassa lire 300 milioni, previa pari riduzione al capitolo di spesa n. 38310.

2. Per gli anni successivi, i relativi oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge vi siano, pendenti presso i comuni, richieste di contributi formulate sulla base di quanto previsto dalla delibera di giunta regionale n. 273 del 6 febbraio 1995 e dalla delibera del consiglio regionale n. 30 del 10 febbraio 1995, alle medesime si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 ottobre 1999

VENEZIALE

99R0911

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1999, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1997, n. 27, ad oggetto: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 secondo comma, della legge regionale 21 novembre 1997, n. 27 la lettera c) è soppressa e sostituita dalla seguente:

c) il 25% tra le sezioni funzionanti in comuni in cui non esiste una scuola materna statale. L'ammontare di questo contributo aggiuntivo, che risulti superiore al disavanzo di gestione di ciascuna scuola interessata, va ripartito in base al criterio di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 ottobre 1999

VENEZIALE

99R0912

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gotti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASURE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ NOLA
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martini, 9
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italla, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italla, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Tempio, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CATBELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italla, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italla, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PIBA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **BIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramaci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 0 0 *

L. 3.000